




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
—
RICERCA

Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 20 gennaio 2026



Si prega di inviare eventuali osservazioni e commenti entro il **16 febbraio 2026** all'indirizzo e-mail:
consultazioneprincipiexpertocomposizioneneegoziata@commercialisti.it



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Tavonatti

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Area di delega CNDCEC “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali”

A cura della Commissione di studio “Composizione negoziata”

Consiglieri CNDCEC delegati

Cristina Marrone
Pierpaolo Sanna

Presidente

Alessandro Solidoro

Componenti

Simone Accettura	Jacopo Donatti
Piero Aicardi	Gaia Grauso
Lorenzo Bandinelli	Michele La Torre
Bruno Bartoli	Vito Misino
Fabio Bascherini	Gilberto Montecchi
Mirella Bompadre	Emanuel Monzeglio
Ambrogio Botta	Dino Norscia
Pietro Cagnazzo	Matteo Panelli
Luciano Caiazzo	Andrea Panizza
Luca Calò	Marcello Pollio
Sante Casonato	Giampaolo Provaggi
Marco Ceino	Alberto Quagli
Fabrizio Condemi	Patrizia Lucia Maria Riva
Alvise Crety	Domenico Romano
Alessandro Danovi	Daniela Scarpello
Marilena De Simone	Alberto Scuderi
Federico De Stasio	Fabio Serini
Andrea Di Cesare	Stefano Stellati
	Walter Strozzieri
	Stefano Traversa

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Cristina Bauco

Coordinatori dei gruppi di lavoro

Cristina Bauco, Alessandro Danovi, Andrea Panizza,
Marcello Pollio, Alberto Quagli, Patrizia Lucia Maria Riva



Terminata la fase di integrazione e revisione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il *Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza* e considerata la centralità che assume nel contesto delle crisi la composizione negoziata gestita da un Esperto indipendente e facilitatore delle trattative, vengono posti in pubblica consultazione i *Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata*.

I Principi suggeriscono standard di comportamento e hanno lo scopo di orientare l'attività dei professionisti impegnati a svolgere il ruolo di Esperto, interpretando e integrando le disposizioni normative di riferimento e quanto previsto nel decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, attualmente in fase di revisione.

Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati entro il 16 febbraio 2026 al seguente indirizzo e-mail: consultazioneprincipiespertocomposizioneneegoziata@commercialisti.it

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2024



Sommario

1. Profili generali dei Principi dell'esperto della composizione negoziata	1
1.1. Premessa	1
1.2. Riferimenti normativi	2
1.3. Il ruolo dell'Esperto	2
1.4. Esigenza e finalità dei Principi	3
1.5. Destinatari	4
1.6. Principi e responsabilità	4
1.7. Relazioni con altri standard di comportamento	4
1.8. Struttura del documento	5
1.9. Utilizzo delle indicazioni	5
2. Requisiti di nomina; accettazione	6
2.1. La nomina	6
2.2. I requisiti soggettivi e oggettivi di nomina	6
2.3. Terzietà, indipendenza e doveri	7
2.4. L'autovalutazione	11
2.5. Accettazione dell'incarico	12
2.6. Il compenso	12
3. L'attività propedeutica alla valutazione della concreta possibilità di risanamento	15
3.1. L'analisi della documentazione prodotta dall'impresa	15
3.2. Il Test pratico	17
3.3. L'analisi di coerenza del piano con la check-list	17
3.4. L'analisi delle linee di intervento	18
3.5. Lo scambio informativo con l'organo di controllo societario e il revisore legale quando nominati	19
3.6. La convocazione del debitore e il primo incontro	19
3.7. L'individuazione delle parti con cui intrattenere trattative	20
4. Le trattative	22
4.1. Gli incontri con le parti	22
4.2. Lo scambio informativo inerente alle trattative che l'imprenditore conduce senza la presenza dell'Esperto	26
4.3. La formulazione delle proposte alle parti interessate	26



4.4. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con gli istituti di credito e il Fondo di garanzia	28
5. I pareri resi dall'Esperto	30
5.1. Il parere n caso di adozione di misure protettive e cautelari	30
5.2. Il parere in caso di trasferimento dell'azienda	31
5.3. Il parere sulla richiesta di autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili	32
5.4. Il parere sul contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita nei casi di eccessiva onerosità	34
5.5. La stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio	35
5.6. I rapporti tra Esperto e ausiliario	37
6. La funzione di vigilanza sulla gestione dell'impresa	39
6.1. Lo scambio di informazioni con l'imprenditore	39
6.2. La segnalazione per iscritto di atti idonei a pregiudicare i diritti dei creditori	40
6.3. Lo scambio di informazioni con l'Organo di Controllo	41
6.4. L'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese	41
7. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con l'erario	44
7.1. L'accordo transattivo con l'erario: cenni	44
7.2. L'accordo transattivo con le agenzie fiscali	44
7.3. Le funzioni svolte dall'Esperto sull'accordo transattivo	46
8. La composizione negoziata di gruppo	49
8.1. L'analisi della situazione di partenza	49
8.2. La verifica delle operazioni infragruppo	51
8.3. La conduzione unitaria delle trattative – la conduzione in presenza di società del gruppo non sottoposte a Composizione Negoziata	51
8.4. La conduzione delle trattative per singola impresa	51
8.5. La conduzione congiunta delle trattative da parte di più esperti separatamente nominati dalle imprese del gruppo	52
9. La conclusione dell'incarico	53
9.1. La conclusione dell'incarico	53
9.2. La relazione finale	53
9.3. La relazione finale unitaria in caso di composizione negoziata di gruppo	55
9.4. La relazione finale in caso di conclusione negativa anticipata della composizione negoziata	56
10. I pareri nell'ambito del Concordato Semplificato	57



10.1. Il parere dell'Esperto	57
11. Le responsabilità dell'Esperto	59
11.1. La responsabilità civile dell'Esperto	59
11.2. La responsabilità penale dell'Esperto	61

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2026



1. Profili generali dei Principi dell'esperto della composizione negoziata

1.1. Premessa

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (nel seguito "CCII"), lo strumento della Composizione negoziata della crisi d'impresa (nel seguito "CNC"), già disciplinato nel d.l. 24 agosto 2021, n. 118 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

In tale contesto assume un ruolo centrale la figura dell'"Esperto", nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l'impresa che accede alla CNC e i suoi creditori.

In considerazione della complessità e della relativa novità dell'istituto, e avvertita l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi – integrando, peraltro, le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 (di seguito, anche, decreto dirigenziale)¹ –, il Consiglio Nazionale dei Dotti Commercialisti e degli Esperti contabili (di seguito, anche, CNDCEC) ha ritenuto opportuno emanare i presenti Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell'incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.

Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell'attività dell'Esperto, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l'aggiornamento dei *Principi di attestazione dei piani di risanamento* (ultima revisione 2024) e dei *Principi di redazione dei Piani di risanamento* (ultima revisione 2022).

Considerata la limitata applicazione dell'istituto tra le imprese sottosoglia, i presenti Principi non sono indirizzati agli Esperti nominati nei procedimenti di cui all'art. 25-quater CCII. Tuttavia, con gli opportuni adattamenti e tenendo conto del caso concreto, i Principi possono orientare l'attività dell'Esperto nominato per la soluzione delle crisi di tali realtà.

¹ Si tratta del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023 "Composizione negoziata della crisi d'impresa - Verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento - Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021". Il provvedimento ha aggiornato il decreto dirigenziale pubblicato il 28 settembre 2021 adottato dallo stesso Ministero della giustizia in virtù di quanto previsto nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 ed è attualmente in fase di revisione.



1.2. Riferimenti normativi

La figura dell'Esperto trova la sua definizione nell'art. 2 CCII che lo qualifica come *"soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13 comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata"*.

La disciplina di riferimento recata dal CCII attiene a:

- Doveri delle parti (art. 4);
- Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art. 12);
- Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto (art. 13);
- Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati (art. 14);
- Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti (art. 16);
- Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento (art. 17);
- Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari (art. 19);
- Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21);
- Conclusione delle trattative (art. 23);
- Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese (art. 25);
- Misure premiali (art. 25-bis);
- Compenso dell'esperto (art. 25-ter);

ed è integrata dalle indicazioni contenute nel decreto dirigenziale precedentemente menzionato e attualmente in fase di revisione.

1.3. Il ruolo dell'Esperto

Scopo della composizione negoziata è di agevolare, ove possibile, il risanamento dell'impresa attraverso una gestione tempestiva della crisi, l'individuazione delle soluzioni idonee e la negoziazione delle stesse con i creditori ed eventuali terzi. L'attività dell'Esperto è orientata a comporre le diverse posizioni, verificando che l'imprenditore formuli un piano idoneo al risanamento e adoperandosi affinché creditori e altri soggetti coinvolti vi aderiscano, nella consapevolezza che decisioni e rinunce devono essere valutate e condivise in modo da superare lo stato di crisi, riducendone al minimo gli impatti.

Il ruolo dell'Esperto si distingue da quello dell'attestatore, degli *advisor* incaricati dal debitore e dell'ausiliario eventualmente nominato dal Tribunale; l'Esperto inoltre non svolge funzioni proprie del commissario giudiziale.

L'attività dell'Esperto può essere idealmente articolata in tre fasi:



- una fase di analisi preliminare e di confronto con l'imprenditore², volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
- una fase di supporto alla negoziazione tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
- una fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

Il risanamento dell'impresa è identificato dal legislatore come il riequilibrio della situazione economico-finanziaria per il risanamento dell'esposizione debitoria (cfr. art. 56 CCII). Nell'ambito della composizione negoziata, spetta esclusivamente all'imprenditore – e, ove presenti, ai suoi *advisor* – definire le iniziative necessarie, da tradurre inizialmente in un progetto di piano di risanamento e, successivamente, in un piano compiuto (il “Piano”). Compete all’Esperto, nella fase iniziale, verificare che il progetto di Piano sia idoneo – o comunque non manifestamente inidoneo – alla soluzione della crisi³, valutando la coerenza complessiva delle informazioni fornite e richiedendo quelle ulteriori ritenute necessarie o utili.

Nella fase di negoziazione con i creditori, l’Esperto, avvalendosi della propria indipendenza rispetto a tutte le parti coinvolte, svolge un ruolo di facilitatore nella ricerca della soluzione, formulando i pareri previsti dalla legge quando necessari. Nella fase conclusiva del proprio incarico, l’Esperto redige la relazione finale e compie le attività richieste con riguardo ai possibili esiti della CNC.

1.4. Esigenza e finalità dei Principi

I presenti Principi propongono modelli comportamentali condivisi e riconosciuti riguardanti le attività che l’Esperto è chiamato a svolgere, sia per la verifica della perseguitabilità del risanamento – inteso come recupero dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale dell’impresa –, sia per la gestione della negoziazione con i creditori e per la redazione della relazione finale e l’espressione degli ulteriori giudizi previsti nel CCII.

I Principi, riferendosi ai diversi contesti gestionali e dimensionali dell’impresa, se correttamente applicati, consentono ai professionisti di operare secondo *standard* comuni e applicabili nelle varie situazioni, in linea con quanto la giurisprudenza ha già affermato con riferimento alle codificazioni di *best practice* elaborate dagli organismi tecnici.

In questa prospettiva, i Principi si propongono di ridurre le difficoltà operative che gli Esperti possono incontrare e di individuare approcci metodologici utili per la conduzione delle verifiche e delle negoziazioni finalizzate a un esito positivo soluzione della composizione negoziata.

² Allo scopo è opportuno che l’esperto verifichi: i) il livello dell’organizzazione dell’impresa; ii) la capacità di rilevazione contabile e dell’andamento corrente; iii) l’individuazione effettuata dall’impresa anche attraverso adeguati supporti consulenziali delle strategie di intervento e delle modalità di risanamento del debito.

³ In particolare, l’Esperto deve valutare la complessità del risanamento, analizzando il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.



1.5. Destinatari

I Principi sono destinati a una pluralità di operatori, in particolare:

- agli Esperti, ai quali offrono un quadro di riferimento organico, in continuità con quanto già realizzato dal CNDCEC con i *Principi di attestazione*, i *Principi di redazione dei piani di risanamento* e, in generale, i principi contabili, i principi di revisione e le Norme di comportamento del collegio sindacale;
- all'imprenditore e ai suoi *advisor*, per chiarire funzione e ruolo dell'Esperto e favorire un confronto trasparente e costruttivo nel corso della composizione negoziata;
- ai creditori e agli altri soggetti interessati, per contribuire all'affermarsi di buone pratiche coerenti con la *ratio* delle disposizioni normative di riferimento.

Delle indicazioni potranno inoltre avvalersi:

- i responsabili delle Camere di commercio e le Commissioni per le nomine, ai fini di un più efficace svolgimento delle rispettive funzioni;
- i magistrati, chiamati a confrontarsi con l'Esperto nei casi di richiesta di conferma o proroga delle misure protettive e cautelari, nonché nelle altre situazioni che richiedono il loro intervento.

1.6. Principi e responsabilità

È opportuno evidenziare che i Principi propongono modelli condivisi di alta qualità professionale del lavoro dell'Esperto, realizzabili attraverso l'applicazione dei più elevati *standard* di diligenza professionale, da adattare e declinare in funzione delle caratteristiche e delle specificità del caso concreto.

1.7. Relazioni con altri standard di comportamento

Non essendo l'attività dell'Esperto assimilabile a quella dell'attestatore né ad altre funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione societaria, il rinvio ad altri *standard* è da intendersi esclusivamente sul piano metodologico.

In quest'ottica, ogni citazione, menzione o rinvio ai Principi di attestazione dei piani di risanamento, ai Principi di redazione dei piani di risanamento, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), alle Norme di comportamento del collegio sindacale o ad altri standard richiamati nei capitoli che seguono deve essere intesa come riferimento alle migliori tecniche che l'Esperto può adottare quali strumenti metodologici e ispiratori del proprio lavoro.

Valgono per i professionisti iscritti all'Albo le disposizioni del Codice deontologico della Professione dei Dotti Commercialisti e degli Esperti Contabili.



1.8. Struttura del documento

I Principi sono organizzati secondo le diverse fasi del possibile *iter* operativo dell'Esperto. In essi vengono affrontati gli aspetti attinenti alla designazione e all'accettazione dell'incarico (cap. 2), all'analisi della situazione (cap. 3); alla conduzione delle trattative (cap. 4) e alle altre attività previste dalla legge, fino alla relazione finale (cap. 10). Il cap. 11 è dedicato ai profili di responsabilità.

1.9. Utilizzo delle indicazioni

L'Esperto è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare e implementare le indicazioni metodologiche e applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui considera più utile discostarsi dalle indicazioni generali. In questo senso, l'Esperto nella sua relazione può indicare esplicitamente se ha ritenuto di applicare i presenti Principi, evidenziando le situazioni in cui abbia valutato che i medesimi non siano utilizzabili stante la peculiarità del caso oggetto del suo esame.

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2026



2. Requisiti di nomina; accettazione

2.1. La nomina

L'art. 2, comma 1, lett. o-bis), CCII, dispone che l'Esperto è nominato dalla commissione di cui all'art. 13, comma 6, CCII, istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'Esperto è nominato tra gli iscritti nell'elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco ha valenza nazionale e non vi sono limiti territoriali alla nomina.

2.2. I requisiti soggettivi e oggettivi di nomina

Ai fini della nomina, l'Esperto deve essere in possesso dei requisiti (soggettivi) di professionalità declinati nell'art. 13, comma 3, CCII⁴.

In particolare, i professionisti ordinistici devono essere iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro da almeno cinque anni.

2.2.1.

Ai fini della nomina sono previsti specifici requisiti (oggettivi) di esperienza, differenziati per i professionisti ordinistici a seconda delle competenze tecniche loro riconosciute dalle rispettive leggi professionali. In particolare:

- gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e gli Avvocati devono poter documentare esperienze maturate nell'ambito della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro devono poter dimostrare di avere contribuito, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, o di accordi sottostanti a piani attestati, oppure di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono essere nominati anche soggetti non iscritti ad albi professionali, a condizione che documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese coinvolte in operazioni di ristrutturazione concluse positivamente mediante piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi in continuità omologati, e nei cui confronti non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né sia stato accertato lo stato di insolvenza.

⁴ Una volta iscritto nell'elenco, è opportuno che l'Esperto aggiorni il *curriculum vitae* implementando e arricchendo il proprio profilo con nuove esperienze nella crisi di impresa e con indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito.



2.2.2.

In attesa di un auspicabile aggiornamento, le linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 individuano gli incarichi e le prestazioni professionali, comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa e correlati ad attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, come segue:

1. commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza;
2. attestatore *ex art. 67, comma 3, lett. d), art. 161, comma 3, art. 182-bis, comma 1 e 186-bis l.f.* (nella vigente disciplina, professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII));
3. gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 della legge n. 3/2012 (nella vigente disciplina, gestore della crisi nominato nell'OCC di cui all'art. 2, comma 1, lett. t), CCII);
4. *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani attestati, piani in accordi di ristrutturazione, convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
5. *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
6. *advisor*, anche legale, con incarico in campo di diritto del lavoro, funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione dell'impresa in crisi;
7. attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese soggette a operazioni di ristrutturazioni concluse con piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi con continuità omologati, relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata aperta procedura di liquidazione giudiziale o accertato lo stato di insolvenza.

2.3. Terzietà, indipendenza e doveri

2.3.1.

Come prevede l'art. 2, comma 1, lett. o-bis) CCII, l'Esperto è soggetto terzo, quindi imparziale, indipendente e tenuto a operare in modo professionale e riservato.

L'esperto svolge personalmente il proprio incarico e, nell'organizzare le attività, può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di coadiutori e collaboratori, esclusivamente per l'espletamento di specifici compiti funzionali a un sollecito e ordinato svolgimento dell'incarico.

I requisiti di terzietà e indipendenza sono puntualizzati nell'art. 16 CCII.

In quanto soggetto terzo, l'Esperto non nutre alcun pregiudizio nei confronti delle parti coinvolte, dei loro consulenti, dello strumento di risanamento proposto dal debitore e rispetto a ogni altro elemento che può emergere durante le trattative. L'Esperto che ritenga di essere destinatario di pressioni indebite



volte a condizionare il proprio giudizio o l'esito della composizione è tenuto a censurare tali condotte. A tal fine, provvede, da un lato, a documentare con puntualità gli episodi rilevanti; dall'altro, ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la propria integrità e la propria imparzialità di giudizio.

Per quanto attiene all'indipendenza, l'Esperto:

- deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., recante la disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti del collegio sindacale delle società per azioni;
- non deve essere legato all'impresa o altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti personali o professionali;
- unitamente ai soggetti con i quali è in associazione professionale, non deve aver negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore, né deve essere stato componente degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni nella stessa.

L'Esperto non è equiparabile al professionista indipendente, incaricato delle attestazioni e delle relazioni nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), CCII, trattandosi di figura con ruolo e responsabilità distinti.

2.3.2.

L'indipendenza è un requisito posto a presidio della capacità dell'Esperto di formulare il proprio giudizio in modo obiettivo e imparziale. Poiché non è possibile individuar in modo esaustivo tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano compromettere l'obiettività, il professionista deve effettuare una auto-valutazione preventiva dei potenziali rischi potenziali che possono minare la propria indipendenza.

Tale valutazione rappresenta un passaggio imprescindibile per garantire la correttezza e l'affidabilità dell'incarico.

2.3.3.

I requisiti di indipendenza vanno valutati con riferimento a due distinte categorie di situazioni pregiudizievoli prese in considerazione dall'art. 16 CCII:

- situazioni di natura relativa, da valutare caso per caso;
- situazioni di natura assoluta, che determinano automaticamente l'impossibilità di assumere l'incarico.

Rilevano, ai fini della compromissione dell'indipendenza, anche i rapporti con società controllate, controllanti, collegate o con altre parti correlate all'impresa. Con riferimento a tali soggetti rientrano, qualora idonei a compromettere l'indipendenza, i rapporti di lavoro e quelli continuativi di consulenza e di prestazione d'opera retribuita (art. 2399, comma 1, lett. c, c.c.).



2.3.4.

I condizionamenti aventi natura relativa possono avere rilevanza non necessariamente per la natura del rapporto o per la sua rilevanza economica, quanto per il potenziale pregiudizio che essi possono arrecare, anche di fronte ai terzi, al necessario scetticismo professionale e alla libera formazione del giudizio dell'Esperto. In tale prospettiva, l'indipendenza non ha una valenza meramente formale: assumono rilievo anche possibili carenze di indipendenza psicologica che devono indurre il professionista a interrogarsi sull'opportunità di assumere l'incarico.

Ai sensi dell'art. 16 CCII, tali condizionamenti potrebbero derivare, a titolo d' esempio, da:

- da rapporti economici, finanziari o creditizi con l'impresa, con società da essa controllate o che la controllano, o con imprese sottoposte a comune controllo;
- rapporti personali che rischino di compromettere l'imparzialità dell'Esperto;
- rapporti professionali pregressi quando, per natura o continuità, incidono sulla libertà di giudizio;
- altre situazioni che siano in grado di incidere sulla libertà di giudizio dell'Esperto.

Tuttavia, per ritenere compromessa l'indipendenza, non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto personale o professionale, ma occorre che tale rapporto sia idoneo a incidere effettivamente sulla libertà di giudizio.

Ulteriori indicazioni derivano dai *Principi di attestazione dei piani di risanamento* e dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate* pubblicate del CNDCEC⁵, che precisano che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci deve essere valutata caso per caso, sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza, fornendo indicazioni che consentono di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria.

Con riferimento alle parti che hanno interesse all'operazione di risanamento alle quali il professionista sia legato da rapporti di natura personale o professionale, occorre che tale interesse sia in contrasto con la finalità del lavoro dell'Esperto. Il che si verifica, a titolo d'esempio, allorquando le parti abbiano un interesse a ottenere il giudizio favorevole o meno dell'Esperto pur in assenza dei presupposti, o quando le parti in questione abbiano interesse a che l'Esperto sottaccia taluni elementi di criticità del Piano. Rientrano nel novero delle parti potenzialmente interessate al risanamento, a titolo d' esempio, i creditori, i coobbligati del debitore, i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore, nonché i soci e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, qualora il debitore sia una società.

⁵ Sul punto valgono anche le considerazioni svolte nei *Principi di attestazione dei piani di risanamento* pubblicati dal CNDCEC il mese di maggio 2024 e nelle *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate* pubblicate dal CNDCEC a dicembre 2024. Queste ultime precisano che, in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci deve essere valutata caso per caso, sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza, fornendo indicazioni che consentono di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria.



Non costituisce, di regola, una situazione pregiudizievole, la circostanza che l'Esperto ricopra il ruolo di componente dell'organo di controllo o di membro dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 presso una parte terza (diversa dall'impresa, dalla sua controllante, dalle sue controllate o da società sottoposte al comune controllo) che abbia interesse all'operazione. Tali ruoli presuppongono per propria natura la sussistenza dell'indipendenza di chi li ricopre nei confronti della società o dell'ente presso cui sono svolti.

Le situazioni pregiudizievoli di carattere relativo devono essere valutate caso per caso, mediante una mirata autovalutazione da parte dell'Esperto, non essendo sufficiente, per integrare una causa di incompatibilità, la mera sussistenza della relazione.

2.3.5.

Per quanto attiene invece alle situazioni pregiudizievoli aventi natura assoluta, si tratta delle situazioni indicate nelle restanti disposizioni di cui all'art. 16 CCII da leggersi in combinazione con le previsioni di cui all'art. 2399 c.c. in esso richiamato. Oltre alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2399, comma 1, c.c., l'art. 16 CCII richiama, infatti, i rapporti di lavoro autonomo o subordinato, gli incarichi negli organi di amministrazione e di controllo nell'impresa debitrice, nonché la circostanza che il professionista possieda partecipazione nella medesima impresa debitrice. Le situazioni di potenziale compromissione dell'indipendenza di questo secondo tipo vengono considerate anche rispetto ai soggetti con i quali l'Esperto è unito in associazione professionale.

In primo luogo, è opportuno delimitare l'ambito applicativo della disposizione quando viene fatto riferimento agli incarichi di controllo assunti nella società debitrice e ai rapporti di lavoro autonomo intrattenuti dall'Esperto e dai professionisti con cui è unito in associazione professionale.

Con riferimento agli incarichi di controllo effettuati per la società debitrice, da valutare ai fini della determinazione della compromissione dell'indipendenza sia in via diretta che in via indiretta, pur nel silenzio del CCII, devono essere considerati i soli ruoli effettivamente svolti. In questo senso non possono essere considerate eventuali nomine come sindaco supplente che non sia mai subentrato nel ruolo effettivo⁶.

2.3.6.

Chi ha svolto l'incarico di Esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'eventuale attività dell'Esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto è da considerarsi ammissibile. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività ammesse l'intervento dell'esperto, su richiesta delle parti, in fase di esecuzione degli atti e le attività, nonché di eventuali pareri richiesti correlati all'incarico espletato.

⁶ Si rammenta che, fino a quando, ai sensi dell'art. 2401 c.c., non subentrano ai sindaci effettivi deceduti, dimissionari o decaduti, i sindaci supplenti non svolgono le funzioni di vigilanza proprie del collegio sindacale.



2.3.7.

L'Esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente. Resta ferma, ovviamente, la disciplina della composizione negoziata di gruppo, che consente una pluralità di incarichi da svolgere in modo coordinato (cfr. par. 8.).

2.3.8.

L'Esperto osserva gli obblighi del segreto professionale e non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni e dei pareri resi e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altre autorità. Trovano applicazione le disposizioni in ordine al segreto professionale di cui all'art. 200 c.p.p. e in ordine alle garanzie di libertà del difensore di cui all'art. 113 c.p.p. in quanto compatibili.

2.4. L'autovalutazione

L'Esperto deve condurre un'attenta valutazione in ordine alla propria indipendenza.

2.4.1.

L'Esperto è tenuto a verificare, prima dell'accettazione dell'incarico, la propria indipendenza e il possesso delle competenze necessarie per svolgere diligentemente il proprio incarico tenuto conto del settore di attività dell'impresa, nonché della disponibilità di tempo necessaria per lo svolgimento dell'incarico. L'Esperto accetta l'incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina.

2.4.2.

L'Esperto comunica al soggetto che lo ha nominato e alle parti interessate eventuali situazioni o fatti sopravvenuti all'atto di nomina che possano menomare la propria indipendenza e /o impedire la corretta esecuzione dell'incarico nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa.

L'Esperto che, nel corso della composizione negoziata, rilevi l'esistenza di situazioni pregiudizievoli è tenuto a valutarne l'entità e, qualora ritenga che tali condizioni possano compromettere irrimediabilmente la propria imparzialità, rinuncia all'incarico.

2.4.3.

Nel caso in cui una o più parti abbiano presentato osservazioni sull'indipendenza dell'Esperto, quest'ultimo, ove convocato dalla commissione istituita presso la Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che lo ha nominato, è tenuto a riferire in modo dettagliato sulle circostanze e sulle situazioni oggetto di contestazione. A tal fine, l'Esperto mette a disposizione della commissione tutta la documentazione utile a comprovare la propria indipendenza, come, a titolo esemplificativo:

- copie dei mandati professionali relativi a incarichi conferiti dall'impresa in un periodo anteriore ai cinque anni di riferimento;
- atti attestanti l'eventuale cessione di partecipazioni societarie;



- ogni altro documento idoneo a dimostrare l'assenza di relazioni rilevanti.

Se richiesto, l'Esperto può illustrare alla commissione il processo seguito per la valutazione della propria indipendenza.

2.5. Accettazione dell'incarico

L'Esperto, esaminata la domanda e la documentazione inserita dall'imprenditore nella piattaforma telematica e verificati la propria indipendenza, il possesso delle necessarie competenze e la disponibilità di tempo, comunica, entro due giorni lavorativi dalla designazione, l'accettazione dell'incarico all'imprenditore mediante posta elettronica certificata, provvedendo contestualmente a inserire il relativo modulo di accettazione nella piattaforma. Entro il medesimo termine, qualora non intenda assumere l'incarico, l'Esperto comunica in via riservata il proprio rifiuto al Segretario generale della Camera di commercio⁷.

L'Esperto, a seguito dell'accettazione dell'incarico, nel corso del primo incontro, fornisce all'imprenditore e ai suoi consulenti informazioni chiare, semplici ed esaustive in merito all'eventuale utilizzo, nello svolgimento dell'incarico, di sistemi di intelligenza artificiale o di strumenti tecnologici avanzati, illustrandone finalità, modalità di impiego e limiti operativi.

2.6. Il compenso

2.6.1.

Il compenso dell'Esperto è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'esito della composizione negoziata, della complessità delle trattative, del contributo fornito dall'Esperto nella negoziazione e della sollecitudine con cui questi ha condotte le trattative.

2.6.2.

Considerati i criteri di cui al par. 2.6.1., ogni accordo tra le parti in ordine al compenso è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data del primo incontro, salvo il caso di conclusione anticipata delle trattative.

2.6.3.

In mancanza di accordo tra le parti, il compenso dell'Esperto è liquidato dalla commissione di nomina, di cui al par. 2.1. ed è posto a carico dell'imprenditore che ha presentato l'istanza di nomina. Il

⁷ Il modello per la dichiarazione di accettazione della nomina di esperto è proposto dal decreto dirigenziale all'allegato 3 ed è strutturato in forma di autodichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3, CCII; possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, CCII; possesso della specifica competenza in relazione al settore in cui opera l'impresa e della disponibilità di tempo per lo svolgimento dell'incarico; di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata o di averne ricevuto soltanto un altro ancora in corso)



provvedimento di liquidazione costituisce una prova scritta idonea ai sensi dall'art. 633, comma 1, c.p.c. ed è titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

2.6.4.

Si ha "mancanza di accordo" quando l'accordo tra Esperto e debitore istante è stato cercato, ma non raggiunto; tale circostanza dovrà risultare da idonea documentazione, come, ad esempio, la richiesta formale del compenso effettuata tramite PEC e il relativo diniego del debitore o la mancata risposta di quest'ultimo entro il termine per adempiere assegnatogli dall'Esperto.

In tale evenienza, l'Esperto può sottoporre alla commissione di cui al par. 2.1. la richiesta di liquidazione/validazione del compenso, corredandola con la documentazione relativa all'attività svolta, con il conteggio analitico utilizzato per la determinazione della base di calcolo, applicando gli scaglioni di legge, nonché con ogni ulteriore elemento rilevante ai fini della quantificazione delle spettanze (ad. es. numero dei creditori e delle parti che hanno partecipato alle trattive, individuazione di un acquirente del complesso aziendale, partecipazione a consultazioni sindacali, etc.).

2.6.5.

Stante quanto previsto nel par. 2.6.1., il compenso dell'Esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, lo 0,10%;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002%.

Tali percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza depositata dall'imprenditore tramite la Piattaforma Telematica.

L'importo calcolato è così rideterminato:

- a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattive è compreso tra venti e cinquanta, è aumentato del 25%;
- b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattive è superiore a cinquanta, è aumentato del 35%;



- c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, è ridotto del 40%;
- d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, è aumentato del 10%;
- e) se, anche successivamente alla redazione della relazione finale e grazie all'opera dell'esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII è aumentato del 100%;
- f) se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCII è aumentato del 10%.

I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti del compenso. All'Esperto spetta comunque un compenso pari a euro 100,00 per ciascuna ora di presenza risultante dai rapporti sintetici redatti in occasione delle consultazioni sindacali svolte nell'ambito della composizione negoziata, rapporti che devono essere sottoscritti dall'imprenditore e dall'Esperto.

In caso di CNC condotta in modo unitario da un gruppo di imprese piuttosto che da alcune di quelle appartenenti allo stesso, il compenso dell'Esperto è determinato tenendo conto della percentuale sull'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

Fatte salve le fattispecie di cui all'art. 25-ter, commi 6 e 7, CCII il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. In deroga a tali misure minime e massime, il compenso è liquidato nella misura di cui al comma 8 del medesimo art. 25-ter, compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata, quando l'imprenditore non compare davanti all'Esperto oppure quando l'Esperto, pur ritenendo concrete le prospettive di risanamento, non incontra le altre parti.

Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, l'Esperto può ottenere che sia disposto in suo favore un acconto in misura non superiore a un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

All'Esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché documentate. Non sono rimborsati i costi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, dei quali l'Esperto si sia eventualmente avvalso, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

Il compenso dell'esperto è prededucibile nelle procedure concorsuali.



3. L'attività propedeutica alla valutazione della concreta possibilità di risanamento

3.1. L'analisi della documentazione prodotta dall'impresa

3.1.1.

L'Esperto ha accesso alle diverse sezioni della piattaforma di cui all'art. 13 CCII, contenenti la documentazione depositata dall'imprenditore, ai sensi dell'art. 17 CCII al momento della presentazione dell'istanza. Le sezioni, raggruppate sotto l'intestazione "Documentazione presentazione istanza", sono suddivise in:

- "Allegati obbligatori";
- "Altri allegati";
- "Ultimi tre bilanci/Dichiarazioni dei redditi ed IVA".

La sezione della piattaforma denominata "Documentazione iter e chiusura istanza" raccoglie tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura, tra cui il provvedimento di nomina dell'Esperto e la sua accettazione.

3.1.2.

L'Esperto verifica che l'impresa abbia depositato un piano di risanamento redatto secondo quanto previsto dalle *best practices* in materia di redazione dei piani industriali e di risanamento⁸ e in linea con le previsioni dell'art. 56 CCII e le indicazioni contenute nel decreto dirigenziale.

Le norme e la prassi prevedono che il Piano:

- descriva le cause della crisi e la natura e gli obiettivi del risanamento;
- enunci i principi generali di redazione, descrivendo:
 - o la metodologia impiegata nella redazione, con indicazione di alcuni aspetti fondamentali quali: l'oggetto, l'arco temporale, la data di riferimento della base contabile, le ipotesi alla base dei bilanci previsionali, la descrizione degli strumenti giuridici adottati o da adottare;
 - o le tempistiche previste e il quadro generale in cui si trova l'impresa oggetto di risanamento;
- delinei una strategia di risanamento chiara, adeguata e coerente, specificando gli interventi di natura industriale e individuando gli indicatori quantitativi necessari per un efficace monitoraggio della sua attuazione.;

⁸ Si fa riferimento ai principi di chiarezza, completezza, prudenza, neutralità, sistematicità, affidabilità, attendibilità, trasparenza e coerenza, richiamati anche dai *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, che sintetizzano le *best practices* professionali al riguardo, e dalle *Linee Guida per la redazione del Business Plan*.



- includa la descrizione di una manovra finanziaria dettagliata, evidenziando il suo impatto sulla situazione patrimoniale della società, con particolare attenzione alle ripercussioni sul patrimonio netto e sull'andamento dell'indebitamento oggetto di risanamento.

Al momento della domanda, non necessariamente deve essere presentato un piano completo, ma anche solo un progetto di piano. Ne consegue che alcuni degli elementi indicati possono essere anche solo sinteticamente accennati, in attesa di venire meglio definiti nel corso della CNC.

Il contenuto minimo del piano deve contenere le indicazioni riportate nel decreto dirigenziale nella sezione II, par. 1., 2.8. e 3.

3.1.3.

L'Esperto, nel valutare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, analizza i dati prospettici del Piano e ne valuta la coerenza, con attenzione agli effetti della manovra sugli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda.

L'Esperto, ricorrendo ad adeguati schemi di analisi, esamina, in particolare, gli andamenti operativi previsti ed i relativi flussi di cassa, le disponibilità delle fonti di finanziamento necessarie a sostenere l'operatività aziendale e gli investimenti previsti.

3.1.4.

L'Esperto verifica la presenza della seguente documentazione:

- autocertificazione attestante quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lett. d) CCII;
- certificato unico dei debiti tributari. Se, come avviene nella prassi, si riscontra il deposito di una certificazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa dichiara che almeno dieci giorni prima della presentazione dell'Istanza è stato richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia Entrate l'emissione del certificato dei debiti tributari, il cui deposito è previsto ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e), CCII, l'Esperto verifica successivamente l'avvenuto deposito;
- certificato sulla situazione debitoria complessiva dell'Agenzia della Riscossione. Nella prassi si considera sufficiente la stampa digitale dell'interrogazione effettuata direttamente dal sito dell'Agenzia;
- certificato dei debiti contributivi dall'INPS. Se, come avviene nella prassi si riscontra il deposito di una certificazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa dichiara che almeno dieci giorni prima della presentazione dell'Istanza è stato richiesto ai competenti uffici dell'Agenzia Entrate l'emissione del certificato dei debiti tributari, il cui deposito è previsto ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. g), CCII, l'Esperto verifica successivamente l'avvenuto deposito;
- estratto delle informazioni presenti nella centrale rischi, sollecitando se del caso l'imprenditore a richiederne un aggiornamento alla data dell'incarico, dal momento che tale prospetto è sempre risalente ai due mesi antecedenti la richiesta alla Banca d'Italia.



3.2. Il Test pratico

3.2.1.

L'Esperto verifica l'esistenza di concrete possibilità di risanare l'impresa, anche sulla base dell'analisi del *test pratico* per la ragionevole perseguitabilità del risanamento di cui all'art. 13, comma 2, del CCII, se redatto dall'imprenditore.

Il *test pratico*, avente la funzione di determinare la misura in cui il risanamento dell'impresa sia ragionevolmente possibile, non deve essere necessariamente allegato alla domanda di accesso alla composizione negoziata; se non è stato allegato alla domanda, l'Esperto ne sollecita la compilazione all'imprenditore.

3.2.2.

Nel caso in cui l'Esperto ravvisi fin dall'inizio uno stato di insolvenza, anche a seguito di confronti con i creditori, può comunque proseguire la CNC qualora reputi che siano presenti concrete prospettive di risanamento, anche tramite la cessione dell'azienda, per le quali sia utile l'apertura delle trattative.

L'Esperto, anche confrontandosi con l'imprenditore, deve considerare inutile l'avvio delle trattative se, dopo aver analizzato il progetto di piano, il risultato del *test*, gli esiti dei primi colloqui con i creditori, ravvisi l'assenza di prospettive di continuità aziendale, diretta o indiretta.

3.3. L'analisi di coerenza del piano con la check-list

3.3.1.

L'Esperto verifica se il progetto di piano di risanamento presentato dall'imprenditore che intende accedere alla CNC sia redatto in coerenza con la *check-list* particolareggiata⁹ prevista dal Decreto dirigenziale.

⁹I punti della check-list sono espressi perlopiù sotto forma di quesiti, a cui devono rispondere sia l'imprenditore – per redigere adeguatamente il progetto di piano – sia l'Esperto, per verificarne la coerenza. I quesiti che compongono la check-list sono racchiusi in sei paragrafi:

- requisito dell'organizzazione dell'impresa;
- rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente;
- individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi;
- le proiezioni dei flussi finanziari;
- il risanamento del debito;
- in caso di gruppi di imprese.

Sebbene il contenuto della *check-list* possa variare in considerazione di numerose variabili interne ed esterne all'impresa, il piano di risanamento deve rispettare, almeno, le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi:

- il requisito dell'organizzazione dell'impresa (paragrafo 1.);
- l'andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari, esplicitando se è disponibile, per tali informazioni, un confronto tra il corrente e il precedente esercizio (paragrafo 2.8.);
- l'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi (paragrafo 3.).



Nel redigere il Piano in occasione dell'accesso alla CNC, è opportuno fare riferimento, oltre alla *check-list* particolareggiata, alle indicazioni rinvenibili nell'ambito delle *best practices* in materia, individuabili nei *Principi per la redazione dei piani di risanamento*¹⁰.

3.3.2.

Oltre alle informazioni previste nella *check-list*, l'Esperto può richiedere all'imprenditore, all'organo di controllo societario e al revisore legale ogni informazione che valuti utile e necessaria al fine di analizzare la coerenza del progetto di piano di risanamento. L'Esperto ricorda all'imprenditore il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente, gestendo il patrimonio e l'impresa stessa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

3.3.3.

Qualora, nella conduzione dell'analisi di coerenza, l'Esperto ravvisi una complessiva incongruenza tra la situazione contabile di partenza e il Piano, la segnala all'imprenditore perché i necessari interventi correttivi siano effettuati in tempi brevi.

3.4. L'analisi delle linee di intervento

L'Esperto esamina l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali individuate dall'imprenditore, sia nel progetto di piano di risanamento, sia nel piano di risanamento quando già predisposto.

Se, alla luce delle analisi così condotte, considera concrete le prospettive di risanamento, anche per via indiretta con la cessione dell'azienda o di suoi rami, l'Esperto, in collaborazione con l'imprenditore, individua le parti con cui avviare le trattative.

In caso contrario, ove non ravvisi concrete prospettive di risanamento, l'Esperto è tenuto a darne comunicazione all'imprenditore e al Segretario generale della Camera di Commercio competente, affinché venga disposta l'archiviazione dell'istanza.

L'individuazione delle proposte rivolte alle singole parti interessate non rientra nell'attività di dell'Esperto spettando esclusivamente all'imprenditore (cfr. par. 4.3.).

¹⁰ Per agevolare l'imprenditore, all'interno dei *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, considerati le *best practices* in materia, il redattore del piano di risanamento può consultare una tavola sinottica avente il fine di raffrontare il contenuto dei punti della *check-list* particolareggiata con quanto espresso dagli stessi *Principi per la redazione dei piani di risanamento*. Da tale tavola sinottica, presente nel paragrafo 13.3.5 dei *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, si può riscontrare come tutti i punti costituenti la *check-list* particolareggiata trovino adeguata corresponsione all'interno dei *Principi per la redazione dei piani di risanamento*.



3.5. Lo scambio informativo con l'organo di controllo societario e il revisore legale quando nominati

3.5.1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII l'Esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo societario e dal revisore legale, ove in carica.

3.5.2.

Con il termine organo di controllo societario ci si riferisce al collegio sindacale e al sindaco unico di s.r.l., o ad altro organo che, nei sistemi di amministrazione e controllo alternativi al tradizionale, esercita funzioni equivalenti¹¹.

3.5.3.

A seguito della accettazione della nomina da parte dell'Esperto, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione, ove richiesto dall'Esperto, mettono a disposizione le informazioni e i dati in loro possesso, e acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni, che possano dimostrarsi di utilità per l'attività dell'Esperto. Tale scambio è finalizzato alla verifica della perseguitabilità del risanamento della società e all'analisi di coerenza del piano di risanamento predisposto dalla società¹².

Il collegio sindacale può chiedere, all'organo amministrativo e all'Esperto, di poter partecipare agli incontri tra Esperto e organo amministrativo al fine di acquisire informazioni circa l'evoluzione del percorso di risanamento della società.

Il collegio sindacale ha accesso a tutti i dati ed i documenti presenti nella Piattaforma telematica.

3.6. La convocazione del debitore e il primo incontro

3.6.1.

Nel corso del primo incontro, l'Esperto ha il compito di evidenziare esplicitamente all'imprenditore che, ogniqualvolta quest'ultimo intenda realizzare atti che eccedono l'ordinaria amministrazione¹³, deve,

¹¹ Nel sistema dualistico di governance l'organo di controllo coincide con il consiglio di sorveglianza; nel sistema monistico di governance l'organo di controllo coincide con il comitato per il controllo sulla gestione.

¹² Si vedano sez. 4.2 del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, e CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2024, Norma 11.5.

¹³ Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono riguardare, in via esemplificativa:

- le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
- la concessione di garanzie;
- i pagamenti anticipati delle forniture;
- la cessione pro-soluto di crediti;
- l'erogazione di finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
- la rinuncia alle liti e le transazioni;
- le riconoscenze di diritti di terzi;



con preavviso adeguato, informarlo preventivamente per iscritto. La comunicazione all'Esperto deve essere resa, con le medesime modalità, ogniqualvolta i pagamenti che l'imprenditore intende eseguire possano non risultare coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento.

A tal fine è opportuno che l'Esperto indichi i tempi in cui deve pervenire l'informativa da parte dell'impresa.

3.6.2.

Dopo la convocazione senza indugio del debitore e a seguito di un confronto con quest'ultimo, svolti i sopralluoghi ritenuti necessari per comprendere l'organizzazione e l'effettiva modalità di svolgimento dell'attività aziendale, l'Esperto, se non sussistono le concrete prospettive di risanamento, deve darne notizia all'imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio. Quest'ultimo dispone l'archiviazione dell'istanza entro i successivi cinque giorni, senza che sussista alcun obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria da parte dell'Esperto o dello stesso segretario generale.

In conseguenza dell'archiviazione dell'istanza di CNC, all'imprenditore è negata la possibilità di presentarne una successiva prima che sia trascorso almeno un anno dall'archiviazione.

3.7. L'individuazione delle parti con cui intrattenere trattative

3.7.1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, CCII, qualora ritenga concrete le prospettive di risanamento, l'Esperto provvede, insieme all'imprenditore, a individuare le parti interessate al processo di risanamento da coinvolgere negli incontri e a prospettare le possibili strategie di intervento negoziale. A tal fine, programma una serie di incontri successivi, a cadenza ravvicinata e comunque proporzionata alle esigenze del caso concreto.

L'Esperto deve essere informato dall'imprenditore e dai suoi *advisor* delle trattative dagli stessi condotte in autonomia (cfr. par. 4.2.).

3.7.2.

Prima dell'individuazione delle parti da incontrare, l'Esperto verifica se l'imprenditore abbia già richiesto, o intenda richiedere, l'applicazione delle misure protettive del patrimonio. Tale informazione è rilevante anche ai fini delle trattative in quanto, in caso di richiesta, l'istanza è pubblicata nel registro delle imprese, pubblicizzando, quindi, l'accesso alla CNC.

-
- il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegini;
 - l'effettuazione di significativi investimenti;
 - i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
 - la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
 - gli atti dispositivi in genere.



3.7.3.

A seguito dell'esame del passivo del debitore e del progetto di ristrutturazione che l'imprenditore intende sottoporre ai propri creditori, l'Esperto concorda con quest'ultimo l'elenco dei soggetti da coinvolgere nelle trattative, riservandosi, qualora lo ritenga utile ai fini del buon esito del percorso negoziale, di suddividerli in gruppi o *cluster* omogenei.

3.7.4.

L'Esperto, per l'impostazione delle interlocuzioni con i singoli creditori o con gruppi omogenei degli stessi, valuta la situazione e l'eventuale esistenza di criticità anche al fine di interloquire singolarmente con alcuni creditori.

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2018



4. Le trattative

4.1. Gli incontri con le parti

4.1.1.

L'art. 4, comma 1, CCII introduce nell'ordinamento la regola generale per cui, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato debbano comportarsi secondo buona fede, correttezza e adeguata riservatezza.

In generale, tutte le parti devono:

- evitare comportamenti prevaricatori, ingannevoli o che perseguano scopi esclusivamente individualistici a danno della collettività dei creditori;
- basare le decisioni su una valutazione oggettiva delle circostanze economiche, valutando non solo gli interessi immediati di ciascuna parte, ma anche la situazione complessiva perlomeno di medio termine.
- tenere presente che obiettivo proprio della CNC è preservare, nella misura possibile la continuità aziendale e i posti di lavoro, anche a fini del sistema paese.

4.1.2.

Nel valutare la buona fede e la correttezza delle parti, l'Esperto tiene in debita considerazione che:

a) il debitore deve:

- fornire informazioni complete e veritieri sulla propria situazione economica e patrimoniale;
- essere disposto a discutere in modo collaborativo con i creditori e con l'Esperto in merito alle possibili soluzioni per il superamento della crisi;
- dare seguito tempestivamente alle richieste di delucidazione e approfondimento sul Piano avanzate dall'Esperto o dai creditori fornendo risposte chiare, complete, esaustive e documentate;
- evitare di procrastinare o rallentare in modo ingiustificato le trattative ovvero il processo di risoluzione della crisi, poiché ciò potrebbe pregiudicare l'efficacia delle soluzioni adottate e danneggiare i creditori;
- astenersi dal compiere atti ingiustamente pregiudizievoli degli interessi dei creditori e gestire il patrimonio e l'impresa nell'interesse anche di questi ultimi;

b) i creditori e ogni altro soggetto interessato devono:

- prendere in considerazione in buona fede le proposte del debitore, condividendo soluzioni che possano favorire la continuazione dell'attività economica;



- favorire l'individuazione di soluzioni sostenibili per il superamento della crisi senza ostacolare ingiustificatamente il procedimento;
 - trattare il debitore in modo corretto, evitando di sfruttare la propria eventuale posizione di forza per trarre ingiusti vantaggi;
 - rispettare finché possibile i contratti in essere con il debitore, pur legittimamente tutelando i propri interessi;
 - mantenere l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative dello stesso e in generale sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative;
- c) le banche e gli intermediari finanziari, in particolare, devono:
- astenersi dal sospendere o revocare le linee di credito concesse all'imprenditore, ovvero dal classificare diversamente il credito per effetto del solo accesso alla composizione negoziata;
 - valutare le proposte del debitore in modo obiettivo, considerando anche un piano che permetta al debitore di continuare a operare e recuperare la propria solvibilità. In questo contesto, non devono respingere un piano di ristrutturazione senza un'adeguata analisi della sua fattibilità;
 - negoziare in modo costruttivo, partecipando attivamente e in modo informato ai tavoli di discussione con il debitore e gli altri creditori, evitando atteggiamenti pregiudiziali.
 - anche quando rivestono un ruolo predominante, considerare equamente gli interessi degli altri creditori, collaborando a una soluzione complessiva che tenga conto della possibilità di una distribuzione equa delle risorse e dei sacrifici;
 - classificare il credito nel corso della composizione negoziata avendo a riferimento da un lato il piano presentato ai creditori e dall'altro la disciplina di vigilanza prudenziale;
 - comunicare agli organi di amministrazione e di controllo della società l'eventuale sospensione o revoca delle linee di fido in ottemperanza alla disciplina di vigilanza prudenziale, dandone specifica motivazione

4.1.3.

L'art. 4, comma 4, CCII prevede per i creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'Esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite¹⁴.

¹⁴ Rientrano nell'obbligo di riservatezza: a) il divieto di divulgazione a terzi di informazioni ottenute durante le trattative di composizione negoziata; b) la confidenzialità delle trattative durante la negoziazione di un piano di ristrutturazione, così da mantenere riservate tutte le informazioni scambiate tra il debitore, i creditori, l'esperto o gli altri soggetti coinvolti (per esempio, la proposta di ristrutturazione del debito, le condizioni di pagamento, ecc.) fino al raggiungimento dell'accordo definitivo; c) la riservatezza sulle informazioni sensibili per evitare che possano essere sfruttate per il danno del debitore o dei creditori.



L'obbligo di riservatezza è un principio base per garantire la correttezza, trasparenza e lealtà nel processo di composizione della crisi, specialmente ove l'impresa non abbia richiesto misure protettive o cautelari. Eventuali eccezioni devono sempre essere giustificate da motivi legali o da necessità di protezione di diritti. In tal caso la condivisione delle informazioni deve avvenire in modo mirato e proporzionato.

4.1.4.

L'art. 16, comma 5, CCII prevede per banche e intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti la partecipazione alle trattative in modo attivo e informato. A carico di tali parti si delinea, quindi, un obbligo di "buona fede rafforzata" che si sostanzia nel coinvolgere nel negoziato esponenti informati sulla situazione del debitore e in grado di assumere decisioni rapide e nel dovere di informare l'imprenditore e l'Esperto, sullo stato del credito e dei relativi sviluppi¹⁵. Un comportamento passivo, lento o non collaborativo può compromettere le possibilità di una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

La nomina di un legale comune dei creditori bancari con costi a carico del debitore è possibile solo ove fondatamente concorra a semplificare la conduzione delle trattative, velocizzandone la durata.

4.1.5.

L'art. 12, comma 2, CCII prevede che l'Esperto agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni che rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

L'attività dell'Esperto si concretizza in una serie di azioni che vanno dalla mediazione imparziale alla prospettazione delle possibili strategie di intervento per superare la crisi. L'Esperto deve facilitare la comunicazione, analizzare la situazione in modo approfondito, suggerire soluzioni concrete, favorire il dialogo tra le parti e facilitare il raggiungimento di accordi che possano portare a una ristrutturazione efficace del debito o a una soluzione alternativa. Il suo è un ruolo di impulso e proattivo, centrale nel garantire che le trattative non si interrompano e procedano in modo effettivo, equo e collaborativo, mettendo tutti i soggetti coinvolti nelle migliori condizioni per esprimersi e concorrere al raggiungimento di una soluzione.

4.1.6.

L'art. 4, comma 3, CCII stabilisce che, ove non siano previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti debba informare, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite PEC, i soggetti sindacali individuati dall'art. 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, circa le

¹⁵ Esempi di comportamenti virtuosi sono: a) la designazione a tavoli delle trattative di esponenti competenti e informati sulla posizione specifica; b) la condivisione tempestiva delle informazioni sul credito (importi dovuti, termini di pagamento, la presenza di eventuali garanzie); c) la partecipazione attiva alle trattative; d) la comunicazione chiara e continua con il debitore e l'Esperto; e) la capacità e i poteri da parte dell'esponente della banca di assumere decisioni rapide e tempestive.



rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della CNC e nella predisposizione del Piano, quando tali determinazioni incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori.

La legge richiede che l'informazione alle rappresentanze sindacali sia fornita nel momento in cui vengono assunte determinazioni rilevanti, ossia quando il datore di lavoro adotta decisioni idonee a incidere in modo significativo sui rapporti di lavoro, sull'organizzazione aziendale o sulle modalità di svolgimento delle mansioni. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di avviare confronti preliminari con le rappresentanze sindacali. Un dialogo anticipato può infatti agevolare le trattative e la gestione della crisi, favorendo un clima cooperativo, riducendo il rischio di conflitti e contribuendo a una più efficace definizione delle misure da adottare¹⁶.

In occasione della consultazione svolta nell'ambito della CNC, deve essere redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'Esperto di cui all'art. 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'Esperto.

4.1.7.

Prima di dare avvio agli incontri, l'impresa concorda con L'Esperto l'elenco delle parti da coinvolgere e le relative tempistiche, tenute presenti le esigenze di riservatezza e la necessità di coinvolgere o meno tutti i creditori, specie ove non siano richieste misure protettive. È utile che l'elenco delle parti da coinvolgere, definito dall'imprenditore, sia comunicato all'Esperto in forma scritta o sia verbalizzato, onde evitare rischi di incomprensione.

4.1.8.

L'Esperto concorda con l'impresa la pianificazione degli incontri, singoli o di gruppi omogenei, con le parti, valutando se gestire singolarmente i creditori che presentano criticità.

Ove la presenza dell'Esperto non sia ritenuta necessaria o non sia richiesta da nessuna delle parti, queste possono anche incontrarsi direttamente.

4.1.9.

L'Esperto, al fine di preparare al meglio gli incontri, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie (art. 12, comma 2, CCII).

¹⁶ Il contatto anticipato potrebbe, per esempio, consistere in una comunicazione preliminare riguardo a potenziali cambiamenti nell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di prestazione dei servizi, che il datore di lavoro sta considerando nell'ambito delle trattative per la composizione della crisi. Questi può anche includere la presentazione di una bozza di piano o di proposte che potrebbe avere riflessi sul personale, offrendo così ai sindacati il tempo necessario per riflettere e prepararsi a una discussione più dettagliata. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esauriti decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.



4.1.10.

Nello svolgimento degli incontri, l'Esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente rispetto a tutte le parti e (art. 16, comma 2, CCII; cfr. par. 2.3.).

4.1.11.

La documentazione degli incontri è una prassi fondamentale per documentare i passaggi delle trattative. Essa consente di conservare evidenza delle decisioni assunte, delle posizioni manifestate e delle principali interlocuzioni intervenute, risultando utile sia per monitorare l'andamento delle trattative, sia per eventuali valutazioni future, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

L'Esperto redige un verbale degli incontri sintetizzando quanto discusso e deciso. Il verbale può, ove utile o richiesto dalle parti, riportare informazioni di dettaglio circa le posizioni espresse dalle parti, gli impegni presi, i punti di dissenso e di accordo.

L'Esperto può essere coadiuvato da un segretario da lui stesso individuato e a suo carico. Il verbale è sottoscritto dall'Esperto e, se individuato, dal segretario. L'Esperto invia il verbale alle parti, per la formulazione di eventuali osservazioni entro un breve termine; si può prevedere la videoregistrazione.

4.2. Lo scambio informativo inerente alle trattative che l'imprenditore conduce senza la presenza dell'Esperto

L'Esperto ricorda all'impresa gli obblighi posti a suo carico dall'art. 17, comma 5, CCII, tra cui quello di informarlo sulle trattative che conduce senza la sua presenza, definendo la frequenza delle informative da ricevere e, ove opportuno, un calendario degli incontri periodici con l'impresa.

4.3. La formulazione delle proposte alle parti interessate

4.3.1.

L'Esperto valuta preliminarmente le proposte dell'impresa e ricorda l'esigenza che le medesime siano strutturate al fine del perseguitamento dell'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna delle parti in modo quanto più possibile proporzionato al loro grado di esposizione al rischio e alle utilità loro derivanti dalla continuità dell'impresa.

4.3.2.

Le proposte formulate dall'impresa alle parti interessate originano, principalmente, dalla quantificazione del debito e dei flussi economico-finanziari risultanti dal piano di risanamento, elaborato nella prospettiva di una delle soluzioni previste all'art. 23 CCII. L'Esperto favorisce la definizione di proposte concrete, che possono assumere forme diverse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.



Ai fornitori possono essere proposte soluzioni di varia natura, anche congiuntamente, quali:

- la rateazione del debito scaduto;
- lo stralcio parziale del credito, eventualmente accompagnato da meccanismi di ristoro subordinati al raggiungimento di prefissati obiettivi di redditività;
- la conversione, totale o parziale, del debito in capitale sociale o in strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346 c.c.;
- la rinegoziazione dei contratti in essere, al fine di ottenere condizioni più favorevoli e funzionali a una gestione economicamente sostenibile dell'impresa.

Ai creditori finanziari possono essere avanzate proposte analoghe. In particolare, è possibile prospettare alle banche e agli intermediari finanziari la ridefinizione del piano di rimborso, così da allineare il fabbisogno finanziario alla capacità di generazione di cassa prevista dal Piano. Tale ridefinizione può attuarsi mediante diverse soluzioni quali:

- l'allungamento dei periodi di ammortamento;
- la revisione delle modalità di rimborso tramite la rimodulazione del piano di ammortamento in un piano a rate progressivamente crescenti e, se necessario, l'introduzione di una maxi-rata finale, ovvero la previsione di un'unica rata a fine piano.

Per i contratti di leasing è prospettabile il riscadenzamento, eventualmente accompagnato da un periodo di moratoria coerente con i flussi di cassa previsti nel Piano. Previo ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale, l'impresa può inoltre richiedere la concessione di finanziamenti prededucibili, sia nel corso della composizione negoziata sia all'esito delle trattative.

Alle Agenzie fiscali l'impresa può sottoporre una proposta di accordo transattivo ovvero altra forma di transazione fiscale nell'ambito di uno degli strumenti previsti dall'art. 23, comma 2, CCII. All'INPS può essere richiesto il pagamento dilazionato del debito contributivo e delle relative sanzioni, secondo quanto illustrato nel successivo par. 7.

All'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Agente della riscossione), subordinatamente alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto concluso ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), CCII, ovvero dell'accordo concluso ai sensi della lett. c) del medesimo comma, l'impresa può formulare – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – una richiesta di dilazione fino a un massimo di settantadue rate mensili, estensibili a centoventi rate in caso di comprovata e grave difficoltà dell'impresa, previa valutazione dell'Agenzia.

Ai dipendenti l'impresa può proporre modifiche delle condizioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi nonché dalla disciplina giuslavoristica applicabile.

Per favorire il buon fine delle trattative, soprattutto quanto più è rilevante il sacrificio richiesto al ceto creditorio, il Piano può prevedere che i soci, o nuovi investitori, eventualmente subordinatamente alla conclusione degli accordi, mettano a disposizione risorse attraverso finanziamenti prededucibili,



sottoscrivano prestiti obbligazionari subordinati, previo ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, comma 1, CCII, o apportino nuovi conferimenti di capitale.

4.3.3.

Per assicurare la continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori può essere prospettata la cessione dell'azienda o di rami di essa.

Ove sia richiesto di derogare la previsione dell'art. 2560, comma 2 c.c., è necessaria l'autorizzazione del Tribunale e dare corso a procedure competitive (cfr. par. 5.2.).

4.4. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con gli istituti di credito e il Fondo di garanzia

4.4.1.

L'Esperto chiede di essere informato se, a seguito della comunicazione dell'accesso alla CNC o del successivo coinvolgimento degli istituti nelle trattative, le banche abbiano proceduto a una diversa classificazione del credito, in potenziale contrasto con quanto stabilito dal CCII e dalla normativa di settore.

4.4.2.

L'Esperto chiede se, alla notizia dell'accesso alla CNC o a seguito del successivo coinvolgimento nelle trattative, le banche abbiano sospeso o revocato le linee di credito in contrasto con quanto previsto dall'art. 16, comma 5, secondo periodo, CCII, fatta salva l'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale laddove siano state puntualmente indicate le relative cause. L'Esperto chiede, inoltre, se le banche abbiano comunicato agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa la sospensione o revoca, specificando le ragioni della decisione assunta.

4.4.3.

È opportuno che l'Esperto chieda agli istituti di credito se il credito sia stato riclassificato come "deteriorato", circostanza che potrebbe incidere in modo significativo sulla possibilità di concessione di nuova finanza.

4.4.4.

L'Esperto, al fine della conduzione delle trattative e della verifica in ordine al perdurare di concrete prospettive di risanamento, chiede di essere informato circa le motivazioni a supporto dell'eventuale sospensione dei contratti in essere, qualora tale sospensione sia stata adottata in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale nel periodo compreso tra la pubblicazione delle misure protettive e l'udienza ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII.



4.4.5.

L'Esperto chiede di essere informato se, a seguito della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, nonché i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate, abbiano rimosso la sospensione delle linee di credito disposta al momento dell'accesso alla composizione negoziata, salvo che sia dimostrato che il mantenimento della sospensione derivi dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Qualora il debitore sollevi eccezioni in merito alla quantificazione, alla natura o alla validità del credito concesso dagli istituti, è opportuno che l'Esperto ne tenga conto ai fini della corretta impostazione delle trattative.

4.4.6.

Qualora il Piano preveda l'escussione di garanzie statali o di fidejussioni, specifiche o generiche, relative ai debiti verso gli istituti di credito, l'Esperto verifica che lo stesso Piano contempi il coerente trattamento della surroga e dell'eventuale privilegio conseguente. In particolare, l'Esperto chiede di essere tempestivamente informato dell'escussione di garanzie MCC o Sace da parte dei creditori finanziari garantiti, al fine di coinvolgere tempestivamente gli enti garanti nelle trattative.

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 22 gennaio 2022



5. I pareri resi dall'Esperto

L'Esperto è tenuto a esprimere un parere nei casi previsti dalla normativa.

5.1. Il parere n caso di adozione di misure protettive e cautelari

5.1.1.

In caso di richiesta di misure protettive o cautelari¹⁷, l'Esperto esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e illustra l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma 2, CCII. Il parere è reso in udienza ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII o, se richiesto dal giudice, preventivamente per iscritto.

5.1.2.

L'Esperto si esprime sulla coerenza e funzionalità delle misure protettive rispetto al buon esito della composizione negoziata, evidenziando in che modo esse si correlano al piano presentato dall'imprenditore e illustrando le ragioni di necessità o utilità che ne giustificano l'adozione.

5.1.3.

Ai fini dell'espressione di tale parere, l'Esperto valuta le disponibilità finanziarie e la capacità dell'impresa di sostenere il fabbisogno connesso alla prosecuzione dell'attività. Nella stessa prospettiva analizza le possibili conseguenze delle misure protettive sulla continuità aziendale, considerando in particolare il rischio che gli istituti di credito procedano alla revoca degli affidamenti, o che i fornitori strategici subordino l'evasione di nuove forniture al pagamento anticipato all'ordine o alla consegna.

5.1.4.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Esperto segnala nel parere al Tribunale le circostanze che giustificano una limitazione soggettiva dell'ambito di applicazione delle misure protettive, suggerendo eventualmente di restringerne la portata ai soli rapporti di credito per i quali appaiano necessarie o funzionali al buon esito delle trattative.

5.1.5.

In caso di richiesta di misure cautelari, è opportuno che l'Esperto fornisca una valutazione non solo in merito all'adeguatezza e alla funzionalità di tali misure rispetto al percorso di risanamento e al possibile accordo coi creditori, ma anche sulle condotte tenute dalle parti, qualora rilevanti ai fini della necessità o della proporzionalità delle cautele richieste.

¹⁷ L'art. 2, comma 1, lett. p) e lett. q), CCII definisce le misure protettive come quelle volte a impedire iniziative esecutive e cautelari individuali e le misure cautelari come quelle adottate dal Tribunale a tutela del patrimonio dell'impresa in crisi o della procedura.



5.1.6.

In caso di richiesta di proroga delle misure cautelari o protettive, l'Esperto, nel formulare il proprio parere, valuta l'avanzamento del percorso di CNC in via funzionale al raggiungimento di un accordo coi creditori.

5.2. Il parere in caso di trasferimento dell'azienda

5.2.1.

Il trasferimento dell'azienda o di rami di essa costituisce un'operazione straordinaria soggetta a preventiva informazione e al mancato dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCII. Qualora sia richiesta la disapplicazione degli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, del codice civile, il trasferimento deve essere autorizzato dal Tribunale. Quest'ultimo, valutate le istanze delle parti interessate, provvede a tutelare gli interessi coinvolti e verifica il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

Ai fini dell'espressione del proprio parere, l'Esperto valuta alla luce del Piano la funzionalità del trasferimento dell'azienda (o di suoi rami) rispetto agli obiettivi di riequilibrio e al possibile raggiungimento di accordi con i creditori.

A tal fine, tiene conto delle modalità di svolgimento del processo di cessione, dell'eventuale esistenza di manifestazioni di interesse qualificate, del rispetto del principio di competitività, nonché del prevedibile impatto dell'operazione sulla soddisfazione dei creditori e di tutela dei livelli occupazionali.

5.2.2.

Qualora l'imprenditore richieda al Tribunale l'autorizzazione al trasferimento dell'azienda (o di suoi rami) con disapplicazione degli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., l'Esperto, ove richiesto, formula il proprio parere soffermandosi in particolare su:

- praticabilità del risanamento mediante continuità aziendale "indiretta", con riferimento alla coerenza con il piano e, in particolare, quando l'istanza sia presentata prima della conclusione del percorso di CNC;
- modalità di individuazione del soggetto acquirente e attivazione di procedure competitive;
- eventuale esistenza di legami tra possibile cessionario e l'imprenditore cedente, con valutazione della terzietà e indipendenza del cessionario;
- impatti attesi sulla soddisfazione dei creditori e sui livelli occupazionali, nonché sulla continuità dell'attività post-trasferimento;
- responsabilità per le obbligazioni gravanti sul cessionario secondo il provvedimento richiesto, anche ai fini dell'adempimento delle obbligazioni tributarie a carico del cedente;
- ogni altro elemento utile al Tribunale per la valutazione della richiesta.



5.2.3.

All'Esperto non è richiesto di esprimere un parere vincolante sulla congruità del valore realizzabile mediante il trasferimento dell'azienda o di suoi rami. Tuttavia, su richiesta delle parti o ove lo ritenga opportuno, egli può fornire una valutazione circa la funzionalità dell'operazione rispetto agli obiettivi di risanamento.

In particolare, a maggior garanzia della correttezza del processo negoziale, può essere utile che l'Esperto si formi un proprio convincimento se l'operazione proposta sia risolutiva o quantomeno idonea a incidere rispetto alle principali cause che hanno originato la crisi e rappresenti una soluzione risolutiva o coerente con il percorso di continuità delineato nel Piano.

5.2.4.

Qualora la cessione sia prevista dal Piano e l'investitore non sia stato ancora individuato, l'Esperto ricorda all'imprenditore l'opportunità di far ricorso al principio di competitività per la sua selezione, quale condizione per la trasparenza del processo, per prevenire conflitti di interesse e assicurare la tutela dei creditori. In tale prospettiva, l'Esperto sollecita l'attivazione di un percorso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e alla comparazione tra le proposte, al fine di individuare quella più vantaggiosa e coerente con gli obiettivi di risanamento. L'Esperto ha cura di sottolineare l'importanza che le offerte siano formulate in modo chiaro e completo, quanto più possibile definite nei contenuti, vincolanti e corredate da idonee garanzie.

5.2.5.

Se richiesto, l'Esperto, curando di mantenere la propria terzietà e indipendenza, può fornire supporto all'imprenditore, confrontandosi con lui e i suoi *advisor* per la predisposizione del *set* informativo o la strutturazione dell'operazione, al solo fine di favorire la chiarezza e la completezza delle informazioni utili alle trattative.

5.2.6.

L'Esperto, nel formulare il proprio parere, valuta con attenzione:

- (i) la congruità del prezzo offerto, anche alla luce del valore economico dell'azienda o del ramo oggetto di cessione e delle condizioni di mercato;
- (ii) l'effettiva e documentabile attivazione di una ricerca di offerte alternative, idonea a dimostrare il rispetto dei principi di trasparenza, competitività e tutela dei creditori.

5.3. Il parere sulla richiesta di autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili

5.3.1.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), b) e c), CCII, l'imprenditore può richiedere al Tribunale l'autorizzazione a porre in essere atti funzionali alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione



dei creditori. In particolare, il Tribunale, verificata la coerenza dell'operazione con gli obiettivi del percorso di risanamento, può autorizzare l'imprenditore a:

- contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, assistiti da prededuzione, anche mediante il rilascio di garanzie;
- concludere accordi con banche o intermediari finanziari per la riattivazione di linee di credito sospese o revocate;
- ottenere finanziamenti da parte dei soci o di altre società del gruppo, anch'essi prededucibili se espressamente autorizzati dal Tribunale.

5.3.2.

Nel caso in cui il Tribunale lo richieda, l'Esperto esprime un parere sulla verifica di coerenza dell'operazione con le finalità della normativa, valutando, in particolare, se il finanziamento, la garanzia o l'accordo con l'intermediario siano funzionali alla continuità aziendale e idonei ad assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori.

5.3.3.

L'Esperto, nell'esprimere il proprio parere, valuta se il finanziamento sia necessario, o quantomeno di utilità rilevante, per il mantenimento della continuità aziendale e per la migliore soddisfazione dei creditori. Allo scopo può considerare i seguenti profili:

- lo stato di avanzamento del programma di risanamento, desumibile, per esempio, dalla presenza di elementi di discontinuità quali la dismissione di beni o rami d'azienda, l'esistenza di offerte vincolanti e/o di manifestazioni di interesse all'acquisto, l'apporto di finanza esterna o di capitale come previsto nel Piano, nonché l'andamento della gestione corrente;
- la coerenza del finanziamento richiesto rispetto al Piano e alla attività dell'impresa, sia sotto il profilo quantitativo, sia in relazione alle modalità tecniche previste per la sua erogazione;
- la necessità del finanziamento per garantire l'adempimento di obblighi fiscali e contributivi e, in particolare, per mantenere la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, condizione necessaria per evitare la sospensione di titoli abilitativi o l'esclusione da procedure di appalto o gara (cfr. decreto dirigenziale, sez. III par. 10.1.);
- la funzionalità del finanziamento alla copertura del fabbisogno di capitale circolante, quale presupposto per la continuità aziendale nel breve periodo.

5.3.4.

Nell'esprimere il proprio parere in merito alla verifica della funzionalità del finanziamento al miglior soddisfacimento dei creditori, l'Esperto considera le distinte ipotesi:

- Piano che presenta un margine operativo lordo (MOL) positivo nel corso della CNC. In tale ipotesi, è opportuno che l'Esperto effettui un confronto tra gli scenari alternativi, con e senza nuova



finanza esterna, al fine di valutare l'impatto del finanziamento sulla dinamica della tesoreria e individuare eventuali tensioni di liquidità che potrebbero compromettere la continuità aziendale;

- Piano con margine operativo lordo (MOL) negativo nel corso della CNC. In tal caso, l'Esperto verifica che l'assorbimento di risorse connesso al finanziamento sia adeguatamente controbilanciato dai benefici derivanti dal mantenimento della continuità aziendale, altrimenti preclusi in assenza del finanziamento richiesto. Tali benefici possono includere, ad esempio, la salvaguardia dell'avviamento, la conservazione del valore aziendale e la tutela dei livelli occupazionali, in coerenza con il principio della migliore soddisfazione dei creditori.

5.3.5.

In funzione del miglior soddisfacimento dei creditori l'Esperto valuta lo scenario alternativo all'ottenimento del finanziamento, rappresentato dalla compromissione della continuità aziendale e dalla conseguente prospettiva dell'apertura della liquidazione giudiziale, con interruzione dell'attività e liquidazione atomistica del patrimonio aziendale, qualora non sia ipotizzabile l'esercizio provvisorio in tale sede.

Nel caso in cui l'impresa o il gruppo soggetto a composizione negoziata possa accedere a una procedura diversa dalla liquidazione giudiziale (per esempio amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, o liquidazione coatta amministrativa), la valutazione dello scenario alternativo comprende l'ipotesi dell'apertura delle predette procedure.

5.3.6.

Nell'ipotesi in cui il finanziamento richiesto sia erogato in esecuzione di una delle soluzioni previste ai commi 1 e 2 dell'art. 23 CCII, l'Esperto, oltre alle valutazioni già richiamate, potrà considerare le utilità e i benefici che la soluzione prospettata dall'imprenditore è in grado di generare per i creditori, in raffronto con gli esiti che si determinerebbe in assenza del finanziamento stesso (cfr., decreto dirigenziale, sez. III, par. 10.2.).

5.4. Il parere sul contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita nei casi di eccessiva onerosità

5.4.1.

L'Esperto può invitare le parti a collaborare al fine di rideterminare alcuni termini contrattuali qualora, nel corso delle trattative, la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa o si sia alterato l'equilibrio del rapporto per circostanze sopravvenute.

5.4.2.

Nel caso in cui, a seguito dell'esito infruttuoso delle trattative, l'imprenditore presenti ricorso al Tribunale per la rideterminazione equa delle condizioni contrattuali, l'Esperto formula, se richiesto, un parere che contenga:



- una valutazione circa l'idoneità della misura a garantire la continuità aziendale;
- l'indicazione del tempo minimo necessario affinché tale continuità possa essere effettivamente preservata.

5.5. La stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio

5.5.1.

L'Esperto, ove lo ritenga opportuno¹⁸ al fine delle trattative e per formare il suo giudizio di convenienza del percorso di risanamento, può chiedere all'imprenditore di eseguire una stima del valore di liquidazione dell'intero patrimonio, o di sue porzioni, nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, per consentire alle parti una valutazione informata delle alternative praticabili e del vantaggio che la composizione negoziata è in grado di generare anche per i creditori. Tale stima può risultare utile sin dai primi momenti della composizione negoziata perché l'Esperto esprima un giudizio più completo anche nell'ambito dei pareri a lui richiesti e per comprendere se il percorso ipotizzato non è pregiudizievole per i creditori, qualora l'impresa sia insolvente.

L'Esperto, infatti, pone particolare attenzione all'eventualità che la prosecuzione delle trattative possa generare perdite di valore. La prosecuzione dell'attività è coerente con il percorso di risanamento a condizione che la continuità aziendale non eroda il patrimonio al di sotto del valore di liquidazione.

5.5.2.

La stima del valore di liquidazione deve essere eseguita da un soggetto qualificato, la cui scelta compete all'imprenditore sulla base di competenze ed esperienze professionali documentate (l'Esperto può suggerire profili ed esperienze utili a svolgere il ruolo di stimatore).

5.5.3.

In merito alla stima del valore di liquidazione, è opportuno che l'Esperto:

- verifichi i criteri applicati dallo stimatore e si confronti con lui e con il debitore per chiedere integrazioni o modifiche di eventuali criteri ritenuti non coerenti al caso specifico;

¹⁸ Il decreto dirigenziale, sez. III - *Protocollo di conduzione della composizione negoziata*, par. 5.2.2, prevede che l'Esperto e l'imprenditore, individuino le parti con cui sia opportuno intraprendere trattative, suggerendo altresì di tener conto che, di norma *"l'interesse della singola parte dipende altresì dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate"*. A tal fine, il successivo par. 13, *Stima della liquidazione dell'intero patrimonio*, precisa che in *"qualunque momento risulti utile per le trattative, è opportuno che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'intero patrimonio o di parti di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un soggetto di fiducia di tutte, che proceda alle valutazioni necessarie, con costi ripartiti tra di esse"*. La finalità della stima è quella di consentire *"alle parti con le quali sono in essere le trattative di valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione"*. Ancora, il par. 14, *Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto*, prevede che se l'Esperto *"ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale"*.



(ii) chieda di attenersi, ove possibile, ai principi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la stima del valore di liquidazione e le valutazioni di aziende in crisi.

5.5.4.

Ove le trattative riguardassero solo creditori muniti di privilegio speciale, pegno o ipoteca, la stima del valore di liquidazione potrebbe riguardare i soli beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Allo scopo è opportuno che la stima sia accompagnata da pareri e stime immobiliari o mobiliari degli specifici beni interessati, con indicazione del valore di mercato e del valore di pronta liquidazione nell'ambito di una procedura coattiva di liquidazione giudiziale, tenendo conto di limitazioni e vincoli alla circolazione dei beni medesimi.

5.5.5.

L'Esperto, sulla base delle informazioni acquisite, valuta quale sia lo scenario più probabile per la liquidazione dell'attivo dell'impresa.

Le opzioni possibili includono:

- liquidazione atomistica, ovvero vendita separata dei singoli beni dell'impresa. A tal fine la stima deve esprimere le ragioni che escludono la possibilità di vendita dei beni come complesso organizzato e in continuità nell'ambito della liquidazione giudiziale;
- liquidazione in blocco dell'attivo, ovvero vendita unitaria del complesso aziendale, rappresentando lo scenario più probabile e i relativi rischi. A tal fine è opportuno che la stima sia operata applicando i principi di valutazione delle aziende in crisi emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

5.5.6.

Per lo scenario di liquidazione giudiziale l'Esperto verifica che lo stimatore abbia considerato il probabile realizzo di attività potenziali derivanti dall'esperimento di azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie, sulla base dei dati e informazioni disponibili.

5.5.7.

Ove è espressa una valutazione di convenienza della proposta, l'Esperto richiede che sia esposta una ipotesi sulla distribuzione del valore nello scenario di liquidazione giudiziale per rappresentare le prospettive di soddisfazione dei creditori.

5.5.8.

Il riferimento temporale della stima non coincide con l'inizio della CNC, ma con una data prossima a quella di redazione della medesima, ovvero con la data della presumibile chiusura della CNC.



La stima deve essere aggiornata nel corso delle trattative qualora emergano elementi nuovi che incidano significativamente sulla valutazione e ciò sia rilevante ai fini delle trattative stesse.

5.6. I rapporti tra Esperto e ausiliario

5.6.1.

Il CCII prevede che il Tribunale nomini, ove occorra – e specie in casi di rilevante complessità –, un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

Nel contesto del concordato semplificato è sempre previsto che il Tribunale nomini un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

5.6.2.

Nel caso di nomina dell'ausiliario è fondamentale distinguere la natura e il perimetro dei ruoli dell'Esperto e dell'ausiliario, al fine di offrire ai professionisti chiamati a ricoprire tali incarichi un quadro corretto dei rispettivi compiti e delle reciproche relazioni.

L'Esperto e l'ausiliario sono entrambi soggetti istituzionali, indipendenti e professionalmente qualificati, nominati sulla base di differenti discipline, con funzioni complementari.

Pur operando con diversi poteri di indagine e obiettivi specifici, entrambi sono legittimati ad agire nel pieno rispetto delle finalità pubblicistiche sottese ai procedimenti.

L'Esperto agisce nell'ambito della composizione negoziata, secondo quanto previsto dal CCII, mentre l'ausiliario opera su incarico del Tribunale, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., come consulente tecnico del giudice.

5.6.3.

Il rispetto dei ruoli impone una gestione equilibrata e coordinata delle rispettive attività. Mentre i compiti dell'Esperto sono definiti dalla legge, l'ausiliario agisce come consulente tecnico del giudice, rispondendo a specifiche richieste formulate alla nomina, con l'obiettivo di integrare le competenze tecniche specialistiche dell'organo giudicante.

Esperto e ausiliario possono essere chiamati a occuparsi di tematiche differenti, basandosi su documentazione, finalità e metodologie di lavoro distinte, in funzione del rispettivo ruolo. Tuttavia, si riconosce in molti casi l'opportunità – e talvolta la necessità – di un proficuo scambio informativo e di un confronto costruttivo tra le due figure. Dal punto di vista operativo, non può escludersi l'eventualità di una parziale sovrapposizione di funzioni, che andrà gestita con attenzione nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.



5.6.4.

Una volta venuto a conoscenza della nomina dell'ausiliario, l'Esperto può instaurare un canale di comunicazione con quest'ultimo, al fine di favorire un proficuo scambio informativo e promuovere un confronto costruttivo nell'interesse del procedimento.

Essendo l'Esperto tenuto al vincolo di riservatezza ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCII, la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico dell'ausiliario è fornita dall'imprenditore. Qualora l'ausiliario formuli richieste documentali all'imprenditore ovvero svolga approfondimenti sui temi oggetto del proprio incarico, l'Esperto può richiedere di essere messo a conoscenza dello scambio informativo per valutare eventuali ulteriori approfondimenti o per acquisire dati o elementi di analisi non ancora in suo possesso.

5.6.5.

L'Esperto può trasmettere copia del proprio parere all'ausiliario, il quale tuttavia, potrebbe già averne preso visione, avendo accesso diretto al fascicolo del procedimento pendente dinanzi al Tribunale, in qualità di consulente tecnico del giudice.

Qualora l'ausiliario sia già stato nominato, è utile che l'Esperto, prima di formalizzare il proprio parere, richieda di conoscerne le valutazioni, al fine di integrare il proprio processo istruttorio con eventuali elementi di rilievo. In ogni caso, è opportuno che l'Esperto acquisisca la relazione redatta dall'Ausiliario, così da poter completare le proprie analisi tenendo conto delle risultanze emerse nell'ambito dell'ambito dell'attività svolta da quest'ultimo.

5.6.6.

Nel concordato semplificato, la nomina dell'Ausiliario è obbligatoria, a differenza di quanto previsto nella CNC. Per questo motivo, in tale ambito, il Tribunale dispone di due pareri distinti:

- quello dell'Esperto, chiamato a esprimersi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, come previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII;
- quello dell'ausiliario che, su incarico del Giudice, fornisce il parere di cui all'art. 25-sexies, comma 5, CCII.

Le tempistiche di intervento sono sequenziali: l'Esperto rende il proprio parere in via prioritaria, mentre l'ausiliario, il cui ruolo in questa fattispecie risulta in parte assimilabile a quello del commissario giudiziale (come argomentabile dall'art. 25-sexies, comma 8, CCII), interviene successivamente.



6. La funzione di vigilanza sulla gestione dell'impresa

6.1. Lo scambio di informazioni con l'imprenditore

6.1.1.

A seguito dell'esame della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché della valutazione degli esiti del *test* pratico e dei contenuti del piano, l'Esperto definisce con l'imprenditore – e, ove presente, con l'organo di controllo – le modalità e la periodicità con cui dovranno essergli comunicate le informazioni relative alla gestione aziendale.

6.1.2.

L'Esperto è tenuto a valutare gli atti di straordinaria amministrazione, verificandone la coerenza con il piano di risanamento, con i principi di corretta gestione dell'impresa e con l'andamento delle trattative in corso con i creditori.

Al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni con l'imprenditore e, ove nominato, con l'organo di controllo della società, l'Esperto individua ed esemplifica gli atti riconducibili alla straordinaria amministrazione.

L'Esperto individua quali atti di straordinaria amministrazione almeno quelli contenuti nel decreto dirigenziale, sez. III, par. 7.3. e par. 7.4.

6.1.3.

Con riferimento all'informativa resa dall'impresa in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione, l'Esperto precisa che la sua attività non ha natura autorizzatoria e rappresenta al debitore – e, ove presente, all'organo di controllo – che la responsabilità per tali atti resta in ogni caso a carico dell'impresa.

6.1.4.

Il piano periodico dei pagamenti a favore dei creditori, pur non richiedendo l'autorizzazione dell'Esperto, è da questi esaminato al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi del risanamento e con i principi di corretta gestione dell'impresa.

6.1.5.

Qualora rilevi che gli atti sottoposti alla sua attenzione presentino profili di rischio, l'Esperto ne dà comunicazione al debitore e, ove presente, all'organo di controllo, segnalando l'opportunità di astenersi dal loro compimento.



6.1.6.

L'Esperto deve sempre considerare che la propria valutazione deve essere effettuata tenendo conto della situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.

6.1.7.

Quando la situazione dell'impresa non appaia tale da compromettere le prospettive dei creditori in termini di miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, l'Esperto orienta la propria valutazione degli atti in coerenza con il principio di continuità aziendale, tenendo conto della necessità che la gestione dell'impresa sia improntata a criteri di prudenza, ma non risulti eccessivamente compressa o paralizzata, così da non ostacolare il percorso di risanamento.

6.1.8.

Poiché il riconoscimento della prededuzione non deve compromettere il miglior soddisfacimento dei creditori, l'Esperto è tenuto a verificare che: *i*) l'operazione sia idonea a generare un margine operativo lordo positivo, oppure, *ii*) qualora il margine operativo lordo risulti negativo, tale risultato sia compensato dai benefici, ragionevolmente prevedibili, che i creditori possono trarre dalla prosecuzione dell'attività aziendale nel corso della composizione negoziata.

6.2. La segnalazione per iscritto di atti idonei a pregiudicare i diritti dei creditori

6.2.1.

L'Esperto vigila sulla gestione dell'impresa, prestando attenzione agli atti che possano risultare incoerenti con il piano di risanamento, con le trattative in corso o che possano arrecare pregiudizio ai creditori.

6.2.2.

In presenza di uno stato di crisi, l'Esperto richiama l'imprenditore alla necessità di gestire l'attività in modo da preservarne la sostenibilità economico-finanziaria, condizione indispensabile per il risanamento.

6.2.3.

Se l'impresa è in stato di insolvenza e vi sono concrete prospettive di risanamento, l'Esperto evidenzia che la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori.

6.2.4.

I finanziamenti concessi a società controllate o sottoposte a comune controllo, successivi all'istanza di accesso alla composizione negoziata, non sono soggetti a postergazione *ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.*, a condizione che l'imprenditore abbia preventivamente informato l'Esperto e che quest'ultimo



non abbia iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese, previa formale comunicazione al debitore e all'organo di controllo, qualora nominato.

6.2.5.

L'imprenditore o l'organo di amministrazione della società informano l'Esperto degli atti di straordinaria amministrazione o dei pagamenti che possano risultare incoerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

Quando l'Esperto ritiene che tali atti o pagamenti possano arrecare pregiudizio ai creditori, compromettere le trattative od ostacolare il risanamento, nella prospettiva di ottenere ulteriori chiarimenti, deve segnalarlo per iscritto all'imprenditore e, ove presente, al presidente dell'organo di controllo, utilizzando la piattaforma telematica o tramite PEC.

6.2.6.

La segnalazione deve essere motivata e indicare puntualmente gli atti o i pagamenti che l'Esperto ritiene potenzialmente pregiudizievoli per i creditori, per l'andamento delle trattative o per le prospettive di risanamento. Nella comunicazione all'organo di controllo, l'Esperto riporta anche eventuali richieste di informazioni rivolte agli amministratori della società debitrice e rimaste in evase, o soddisfatte in modo inadeguato, invitandolo formalmente a esercitare le prerogative che la legge gli attribuisce, per evitare che gli amministratori pongano in essere atti pregiudizievoli per i creditori.

6.3. Lo scambio di informazioni con l'Organo di Controllo

6.3.1.

Nel caso di società in cui sia nominato l'organo di controllo, l'Esperto può attivare uno scambio informativo con quest'ultimo (cfr. par. 3.5.), al fine di consentire all'organo di controllo di vigilare adeguatamente sull'andamento delle trattative.

6.3.2.

Nell'ambito della propria attività di vigilanza durante la composizione negoziata, l'organo di controllo può acquisire informazioni dall'Esperto, dandone comunicazione agli amministratori e attenendosi alle indicazioni previste dalle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate¹⁹.

6.4. L'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese

6.4.1.

Qualora venga a conoscenza del compimento di un atto di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti incoerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, senza

¹⁹ Cfr., CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, dicembre 2024, Norma 1.5.



esserne stato preventivamente informato dall'imprenditore o dall'organo di amministrazione della società debitrice, l'Esperto può procedere all'iscrizione del proprio dissenso nel Registro delle imprese, ove ritenga che da tali atti possano derivare pregiudizi per i creditori, per le trattative o per le prospettive di risanamento. In tali circostanze, non essendo state rispettate le modalità informative previste dall'ordinamento e non avendo l'Esperto potuto formulare la segnalazione preventiva, è comunque opportuno che egli comunichi, in anticipo, per iscritto e tramite la piattaforma telematica, all'imprenditore (o all'organo di amministrazione) e all'organo di controllo, ove presente, la propria intenzione di procedere all'iscrizione del dissenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 CCII.

6.4.2.

Nei casi in cui l'imprenditore – o l'organo di amministrazione della società – abbia preventivamente informato l'Esperto dell'intenzione di compiere un determinato atto e se, nonostante la segnalazione scritta dell'Esperto sui possibili pregiudizi per le trattative o per le prospettive di risanamento, l'atto venga comunque eseguito, l'Esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese. Prima di procedere all'iscrizione, l'Esperto è tenuto ad effettuare una valutazione prognostica dell'atto, verificandone la coerenza con le esigenze di continuità aziendale e con gli obiettivi del risanamento. L'iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui l'Esperto riceve comunicazione del compimento dell'atto, mediante strumenti idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

6.4.3.

Diversamente, qualora l'Esperto ritenga che, anche in conseguenza dell'atto posto in essere dall'imprenditore, siano venute meno le condizioni per una concreta prospettiva di risanamento, è tenuto a darne comunicazione all'imprenditore medesimo e al Segretario generale della Camera di commercio territorialmente competente, affinché sia disposta l'archiviazione del fascicolo.

6.4.4.

L'Esperto iscrive il proprio dissenso nel Registro delle Imprese ogniqualvolta l'atto compiuto dall'imprenditore, nelle ipotesi disciplinate al par. 6.4.2., risulti lesivo degli interessi dei creditori oppure, in presenza di uno stato di insolvenza, si ponga in contrasto con l'interesse prevalente degli stessi rispetto alle soluzioni individuate per il suo superamento. In tali circostanze, l'iscrizione ha carattere obbligatorio.

6.4.5.

L'iscrizione presso il Registro delle Imprese deve essere effettuata mediante il modello S2 – riquadro 20, in caso di società, ovvero mediante il modello I2 – riquadro 31, in caso di impresa individuale. Nella compilazione della modulistica, l'Esperto riporta una descrizione sintetica dei fatti che hanno determinato il proprio dissenso, formulata in modo da tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti. Egli deve inoltre specificare se l'iscrizione riveste natura obbligatoria o facoltativa, in conformità alla disciplina applicabile.



6.4.6.

Qualora siano state concesse misure protettive o cautelari, una volta effettuata l'iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, l'Esperto provvede a darne comunicazione al Tribunale anche tramite PCT, affinché quest'ultimo possa valutare l'eventuale revoca delle misure stesse, ovvero la riduzione della loro durata, ai sensi dell'art. 19, comma 6, CCII.

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2026



7. Il ruolo dell'Esperto negli accordi transattivi con l'erario

7.1. L'accordo transattivo con l'erario: cenni

7.1.1.

Il debitore che abbia una esposizione erariale e previdenziale rilevante può concludere una transazione con le Agenzie fiscali e con gli enti previdenziali e assistenziali, in combinazione con uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati nell'art. 23 CCII. Nell'ambito della CNC, tuttavia, lo strumento tipico è quello previsto dal comma 2-bis del già menzionato articolo 23 CCII, in forza del quale è consentita una transazione con il solo erario (c.d. "transazione erariale") avente come oggetto la dilazione o la riduzione dei debiti relativi ai tributi e ai relativi oneri accessori.

In tali ipotesi, l'Esperto deve valutare, sin dall'inizio delle trattative, ovvero non appena individuata dal debitore la manovra di ristrutturazione dell'esposizione del debitore, quale sia lo strumento giuridico più idoneo e se sussistano i presupposti per l'applicabilità.

7.2. L'accordo transattivo con le agenzie fiscali

7.2.1.

L'accordo transattivo con le agenzie fiscali previsto dall'art. 23, comma 2-bis, CCII include i soli tributi espressamente indicati dalla norma e non può includere gli enti previdenziali e assistenziali. L'accordo transattivo ha ad oggetto la dilazione o la riduzione dei debiti relativi ai tributi e ai relativi oneri accessori. L'accordo può riguardare qualsiasi tributo amministrato dall'Agenzia delle Entrate, fatti salvi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. L'IVA può essere oggetto di accordo transattivo, in quanto non rientra tra i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

7.2.2.

Per agenzie fiscali s'intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Non possono essere oggetto dell'accordo i crediti relativi ai tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali (comuni, provincie e regioni).

7.2.3.

Essendo esclusi dall'accordo transattivo *ex art. 23, comma 2-bis, CCII* i crediti vantati dagli istituti previdenziali e assicurativi, gli stessi possono essere oggetto di dilazione o riduzione esclusivamente nei termini ordinari, salvo che il debitore non sfrutti la possibilità di concludere la CNC anche facendo ricorso a un altro strumento di regolazione della crisi che permetta di definire una transazione (*ex art. 63 CCII*, ovvero *ex art. 88, CCII*).



7.2.4.

La proposta formulata nei confronti delle Agenzie fiscali deve essere attestata da un professionista indipendente, incaricato dal debitore di esprimere un giudizio sulla convenienza della stessa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico. La proposta deve inoltre essere corredata da una relazione attestante la completezza e la veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato dal debitore della revisione legale ovvero da un revisore legale appositamente designato. Il professionista indipendente incaricato dell'attestazione può altresì redigere la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, purché in possesso dei requisiti di indipendenza. Il soggetto incaricato della revisione legale della società proponente non può invece svolgere l'incarico di attestatore, in quanto verrebbero meno i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o) CCII e quelli richiesti dall'art. 10 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

7.2.5.

Qualora emerga l'esigenza di addivenire a una transazione erariale, è opportuno che l'Esperto richieda sin da subito all'imprenditore e ai suoi consulenti la predisposizione di una stima del valore di liquidazione del patrimonio, affinché sia fornita evidenza del raffronto tra le prospettive di soddisfacimento previste dal piano e la convenienza della proposta da sottoporre all'Agenzia delle entrate rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale. La stima del valore di liquidazione nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale può essere predisposta da un professionista appositamente designato (cfr. par. 5.5.2.), ovvero dallo stesso professionista indipendente incaricato dell'attestazione *ex art. 23, comma 2-bis, CCII o ex art. 63 CCII*.

7.2.6.

L'accordo transattivo, una volta concluso tra il debitore e le agenzie fiscali, deve essere sottoscritto dalle parti, che devono comunicarlo all'Esperto, e produce effetto con il suo deposito presso il Tribunale competente.

7.2.7.

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.

7.2.8.

All'accordo transattivo *ex art. 23, comma 2-bis, CCII* non è applicabile l'istituto del c.d. *cram down* fiscale, ovvero della obbligatorietà forzosa della proposta, poiché è obbligatoria l'adesione da parte delle Agenzie fiscali.

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore



della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali.

7.2.9.

Qualora sia necessario fare ricorso al *cram down* fiscale (ai sensi degli artt. 63, o dell'art. 88, CCII), l'imprenditore può avanzare proposta di transazione fiscale agli enti interessati già in sede di CNC, ma quest'ultima potrà essere attuata unicamente nell'ambito di altri istituti (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo), quando sia già previsto che la CNC debba concludersi mediante tali strumenti.

7.2.10.

La transazione fiscale *ex art. 63* può essere utilizzata sia in via alternativa sia in combinazione con i contratti o agli accordi di cui al comma 1 dell'art. 23, come espressamente stabilito dal comma 2 della medesima disposizione. Nell'ambito della composizione negoziata, l'Esperto è pertanto chiamato a valutare la fattibilità e la coerenza delle possibili combinazioni tra i diversi strumenti disponibili. In taluni casi, uno strumento può assumere carattere propedeutico rispetto a un altro, non sussistendo preclusioni affinché un tentativo di accordo *ex art. 23, comma 2-bis, CCII* evolva in una proposta di transazione fiscale *ex art. 63 CCII*.

7.3. Le funzioni svolte dall'Esperto sull'accordo transattivo

7.3.1.

Anche nell'ambito delle trattative per la definizione di un accordo transattivo con il fisco, l'Esperto agevola le trattative al fine di individuare la soluzione funzionale al superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa.

7.3.2.

L'Esperto riceve la proposta di accordo transattivo e i documenti correlati, ovvero la relazione di attestazione del professionista indipendente e la relazione del revisore legale. Qualora ne ravvisi l'esigenza, egli può chiedere al debitore di integrare la documentazione, predisponendo (anche tramite il professionista indipendente) prima possibile lo scenario del valore di liquidazione utile alla valutazione della proposta da parte del fisco.

7.3.3.

La nomina del professionista indipendente incaricato del rilascio dell'attestazione di convenienza o anche della relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, qualora di tale ultima relazione non sia stato incaricato il revisore legale, compete al debitore dell'impresa. Trovano applicazione le indicazioni contenute nei principi di attestazione dei piani di risanamento (cfr. par. 2.).



7.3.4.

La proposta di transazione erariale non richiede un intervento diretto dell'Esperto, il quale non è tenuto a sottoscriverla; tuttavia, nell'ambito della composizione negoziata, l'Esperto è chiamato a valutarne la coerenza rispetto al percorso di ristrutturazione delineato, nonché a verificarne la sussistenza dei requisiti formali ai fini della sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte delle Agenzie fiscali.

7.3.5.

I requisiti formali sui quali l'Esperto porrà attenzione sono:

- la presenza dei poteri di firma delle parti;
- l'iscrizione all'albo di appartenenza e al registro dei revisori legali da parte del professionista incaricato dell'attestazione;
- l'iscrizione nel registro dei revisori legali del soggetto di rilasciare la relazione sulla completezza e sulla veridicità dei dati;
- l'effettivo giudizio di convenienza espresso dall'attestatore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico;
- l'applicazione dei Principi di attestazione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dotti Commercialisti e degli Esperti Contabili quanto al giudizio circa la completezza dei dati contabili da parte del revisore;
- la completezza della documentazione e delle informazioni fornite al creditore pubblico.

7.3.6.

Non è obbligatorio che l'Esperto partecipi alle trattative condotte dal debitore con l'assistenza dei propri consulenti, e le Agenzie fiscali; tuttavia, tale partecipazione è consentita e, in taluni casi, può essere richiesta dal creditore erariale al fine di acquisire il parere dell'Esperto sulla proposta di transazione erariale e sulla relativa convenienza. Ciò può avvenire senza assunzione di responsabilità diretta da parte dell'Esperto, essendo a tali fini rilevante e decisivo unicamente il giudizio del professionista indipendente incaricato di rilasciare l'attestazione.

7.3.7.

I requisiti sostanziali sui quali l'Esperto pone attenzione sono che:

- l'accordo transattivo sia coerente con il più generale piano di risanamento del debitore;
- l'accordo transattivo non arrechi pregiudizio ai creditori.

A tal fine, l'Esperto verifica la coerenza dell'accordo con il piano industriale e con le previsioni di soddisfazione degli altri creditori, con particolare riferimento a coloro i quali non siano stati coinvolti nella Composizione negoziata e, nel caso in cui il risanamento passi per accordo di ristrutturazione del debito, ai creditori estranei.



7.3.8.

Qualora constati la violazione dei requisiti formali e sostanziali, l'Esperto lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo della società, quando nominato, ai sensi dell'art. 21 CCII. Preso atto delle risposte ricevute dall'imprenditore e dall'organo di controllo, l'Esperto forma il suo giudizio.

7.3.9.

Qualora valuti che l'accordo transattivo rechi pregiudizio ai creditori, ovvero comprometta le prospettive di risanamento dell'impresa, l'Esperto manifesta il proprio eventuale dissenso, motivandolo mediante puntuale indicazione degli effetti negativi che l'accordo potrebbe produrre nei confronti dei creditori e in relazione al piano di risanamento del debitore stesso; il dissenso deve essere iscritto nel registro delle imprese.

7.3.10.

L'Esperto rileva la violazione dei requisiti formali e sostanziali anche nella relazione finale richiesta dall'art. 17, comma 8, CCII.

7.3.11.

L'accordo si considera concluso con la sottoscrizione da parte delle Agenzie fiscali e produce i suoi effetti con il suo deposito presso il Tribunale competente, dopo il decreto del giudice che ne ordina l'esecuzione.

7.3.12.

Il Giudice autorizza l'esecuzione dell'accordo o, in alternativa, dichiara che è privo di effetti. A tal fine, egli può chiedere all'Esperto di esprimere il suo parere in merito alla regolarità della documentazione allegata e dell'accordo. L'Esperto relaziona al Tribunale in merito alla completezza della documentazione messa a disposizione del creditore pubblico.



8. La composizione negoziata di gruppo

Le attività esaminate in questo paragrafo risultano applicabili sia nel contesto della Composizione Negoziaata di Gruppo (CNCG), sia in quello della CNC di una singola entità appartenente al Gruppo. In entrambe le situazioni, un'analisi delle interrelazioni tra le diverse imprese rappresenta un passaggio preliminare rilevante per valutare l'attendibilità dei piani presentati.

È opportuno che nell'istanza il debitore rappresenti in modo chiaro e completo la struttura del gruppo, individuando le entità che necessitano di gestire la propria situazione debitoria nell'ambito della CNCG e quelle che, pur appartenendo al gruppo, restano escluse. L'istanza dovrebbe inoltre illustrare le linee di interesse comune sottese alla ristrutturazione, nonché le ragioni che giustificano una gestione unitaria ovvero coordinata e interconnessa delle imprese facenti parte del gruppo.

Nel caso in cui le imprese di un gruppo presentino un'unica istanza di nomina dell'Esperto, è opportuno che quest'ultimo verifichi, sin da subito, in assenza della pubblicità prevista dall'art. 2497-bis c.c., quale sia l'impresa che ha il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato e che presenti la maggiore esposizione debitoria²⁰. L'obiettivo è quello di consentire all'imprenditore di individuare tempestivamente il Tribunale competente qualora intenda richiedere l'applicazione o la conferma di misure protettive o cautelari ovvero le autorizzazioni nei casi previsti nel CCII²¹.

8.1. L'analisi della situazione di partenza

8.1.1.

È utile che l'analisi della situazione di partenza nella CNCG sia svolta, in primo luogo, con riferimento a ciascuna impresa interessata e, poi, in un'ottica di insieme, al fine di comprendere le ragioni e l'opportunità di una gestione unitaria o interconnessa delle entità che partecipano alla CNCG.

8.1.2.

È utile che l'Esperto comprenda i rapporti *intercompany* tra le varie imprese coinvolte, anche con riferimento a quelle che, pur non avendo presentato istanza per accedere alla CNCG, è opportuno che partecipino al tavolo delle trattative.

8.1.3.

L'imprenditore individua il perimetro del gruppo, identificando le imprese coinvolte e valutando per quali di esse risulti necessaria l'elaborazione di un Piano individuale. Alcune imprese possono essere escluse qualora non presentino segnali di crisi, il loro andamento non incida sulla continuità delle altre

²⁰ Il riferimento va alla voce D del passivo dello stato patrimoniale, come previsto dall'art. 2424 c.c., dell'ultimo bilancio approvato, nonché alla relazione caricata nella piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 25, comma 3, CCII.

²¹Cfr., decreto dirigenziale, sez. III, par. 3, *La presenza di un gruppo di imprese*.



imprese del gruppo ovvero non sussistano rischi per la loro continuità aziendale nel caso in cui le restanti imprese del gruppo non riescano a superare la crisi.

L'Esperto verifica la rappresentazione della struttura societaria indicata, accertandosi che rifletta in modo corretto i rapporti tra le imprese del gruppo. Qualora tale rappresentazione risulti carente o incompleta, va ricostruita sulla base delle informazioni disponibili, integrando dati da fonti ufficiali, bilanci e fonti interne ed esterne al gruppo.

8.1.4.

Nell'effettuare l'analisi della situazione di partenza è opportuno che l'Esperto esamini i seguenti punti:

- analisi della struttura del gruppo, sotto il profilo partecipativo e contrattuale;
- definizione del perimetro delle imprese per le quali è prevista l'elaborazione di un Piano individuale o che concorrono alla definizione di un unico Piano di gruppo;
- valutazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ogni impresa, al fine di verificare la presenza di imprese la cui continuità aziendale potrebbe dipendere da quella di altre appartenenti al medesimo gruppo. In caso di imprese estere rilevanti, il Piano deve evidenziare lo stesso approccio e grado di dettaglio delle imprese domestiche; a tal fine può risultare utile l'acquisizione di una *comfort letter* rilasciata dall'*auditor* locale o da altro professionista riconosciuto nell'ordinamento straniero;
- valutazione della presenza di operazioni infragruppo significative, intendendosi come tali sia le operazioni aventi natura economica (costi o ricavi), sia quelle di natura patrimoniale o finanziaria (finanziamenti, comprese le garanzie, anche *fideiussorie*, cessioni di crediti, ecc.) intrattenute con parti correlate;
- esame dell'interdipendenza finanziaria tra le imprese del gruppo;
- valutazione dell'interesse dei creditori delle singole imprese, con particolare riferimento all'eventualità che le operazioni infragruppo previste nel Piano di gruppo o nei singoli Piani possano arrecare pregiudizio ai creditori di altre realtà del gruppo;³²ⁱ
- verifica della coerenza dei rapporti infragruppo con le condizioni di mercato e con la normativa applicabile;
- analisi dei principali contratti infragruppo, quali contratti di *service*, contratti di finanziamento, cessione di beni, ecc.;
- analisi delle recenti operazioni straordinarie infragruppo, quali scissioni, fusioni o altre operazioni di riorganizzazione societaria di rilievo.

8.1.5.

L'Esperto verifica che il progetto di Piano individui le presumibili cause della crisi e che le assunzioni appaiano adeguate a risolvere le criticità che hanno generato la crisi nel contesto specifico del gruppo.



8.2. La verifica delle operazioni infragruppo

8.2.1.

L'Esperto valuta, già in sede di progetto di Piano e successivamente nel Piano definitivo, la presenza di operazioni infragruppo, di natura economica, patrimoniale o finanziaria, che possano arrecare un pregiudizio ai creditori di un'altra impresa appartenente al gruppo, nonché l'eventuale esistenza di vantaggi compensativi.

8.2.2.

L'Esperto in particolare analizzerà, sulla base delle informazioni rese disponibili, le conseguenze delle operazioni relative a una specifica impresa del gruppo che producono effetti sulle altre realtà facenti parte del gruppo³³.

8.3. La conduzione unitaria delle trattative – la conduzione in presenza di società del gruppo non sottoposte a Composizione Negozia

8.3.1.

La CNCG può prevedere che solo alcune imprese appartenenti al gruppo chiedano la nomina dell'Esperto e accedano allo strumento. In caso di rilevanza dei relativi rapporti può essere opportuno che anche imprese non incluse nel perimetro della CNG partecipino alle trattative.

8.4. La conduzione delle trattative per singola impresa

8.4.1.

La conduzione delle trattative può essere svolta per singola impresa nelle seguenti fattispecie:

- come conseguenza della presentazione di separate istanze per l'accesso alla composizione negoziata da parte delle imprese del gruppo, nei termini dell'art. 12, comma 1, CCII;
- qualora, a seguito di iniziale istanza di accesso unitaria da parte del gruppo, l'Esperto riscontri la necessità di condurre le trattative in via separata per singola impresa, in quanto la gestione unitaria risulti eccessivamente gravosa ovvero emergano interessi contrapposti insuperabili tra le imprese appartenenti al gruppo.

8.4.2.

Anche nell'ipotesi di trattative gestite da diversi Esperti per le corrispondenti realtà del gruppo, occorre che sia garantito il necessario reciproco scambio informativo, specie con riferimento alla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie, alle previsioni in ordine ai reciproci rapporti economici e finanziari, ai rischi di escussioni di garanzie concesse nell'interesse di imprese del gruppo.



Allo scopo, ciascun Esperto è tenuto a sollecitare l'impresa allo scambio dei flussi informativi necessari per la più efficace conduzione delle trattative.

8.4.3.

Qualora, in seguito alla presentazione di più istanze separate, presentate da imprese appartenenti a un medesimo gruppo, siano nominati più Esperti, questi verificano l'opportunità di una trattazione unitaria condotta da un unico Esperto, individuato in quello dell'impresa con il maggiore indebitamento. Qualora tale soluzione venga adottata, gli esperti diversi da quello designato alla prosecuzione della CNCN trasmettono a quest'ultimo la relazione sull'attività già svolta.

In alternativa, gli esperti designati possono, ove lo ritengano opportuno, condurre congiuntamente la composizione negoziata.

8.4.4.

Al termine delle trattative ciascuna impresa appartenente al gruppo può accedere separatamente ad uno degli esiti previsti dall'art. 23 CCII, con conseguenza che la salvaguardia della continuità aziendale potrà essere perseguita anche da una sola impresa del gruppo.

I contratti con i creditori e le parti interessate, le convenzioni di moratoria e gli accordi sottoscritti con i creditori aderenti, le altre parti interessate all'operazione di risanamento e l'Esperto, declinati rispettivamente dall'art. 23, comma 1, lett. a), b) e c), CCII, possono essere sottoscritti da una o più imprese del gruppo.

8.5. La conduzione congiunta delle trattative da parte di più esperti separatamente nominati dalle imprese del gruppo

8.5.1.

In presenza di più Esperti nominati può essere valutata, unitamente agli *advisors*, l'opportunità di condurre le trattative in modo congiunto raggruppando per categoria i creditori delle imprese coinvolte.

Ai fini della suddetta valutazione, gli Esperti considerano come le trattative di una impresa possano impattare sul successo delle trattative di altre imprese, tenuto conto della perseguitabilità dei rispettivi piani di risanamento a fondamento del percorso di ciascuna composizione negoziata.

8.5.2.

In particolare, gli Esperti valutano le poste debitorie e creditorie infragruppo, l'impatto di eventuali escussioni di garanzie concesse nell'interesse di altra impresa del gruppo e lo scenario liquidatorio delle singole realtà appartenenti al gruppo.

8.5.3.

In caso di trattative congiunte, il relativo verbale è sottoscritto da tutti gli Esperti.



9. La conclusione dell'incarico

9.1. La conclusione dell'incarico

L'incarico dell'Esperto si conclude

- se l'Esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento all'esito della convocazione dell'imprenditore o in qualunque momento successivo;
- decorsi centottanta giorni dall'accettazione della nomina, o decorsi gli ulteriori centottanta giorni della eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 17, comma 7, CCII senza che sia stata individuata una soluzione idonea per la soluzione della crisi;
- con l'individuazione di una soluzione idonea al superamento della crisi e la conclusione dei contratti, convenzioni in moratoria, o accordi previsti dall'art. 23, comma 1, lett. a) b) e c), CCII;
- con il ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti all'art. 23, comma 2, CCII.

9.2. La relazione finale

9.2.1.

A chiusura dell'incarico l'Esperto redige la relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII, sia nel caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo del percorso di composizione negoziata. La relazione va rilasciata in un termine idoneo a permettere all'impresa di assumere altri opportuni provvedimenti e gli strumenti previsti nell' art. 23 CCII.

Per la redazione della relazione finale l'Esperto segue le indicazioni del par. 14 della sez. III del decreto dirigenziale ed eventualmente le indicazioni proposte nei paragrafi successivi, descrivendo, con adeguato supporto documentale, le attività svolte a partire dalla accettazione dell'incarico e lo sviluppo temporale del percorso della CNC.

In particolare, dopo aver sinteticamente descritto le cause della crisi, l'assetto organizzativo e amministrativo-contabile dell'impresa, nella relazione vengono esposti i contenuti del Piano predisposto dall'impresa, indicandone (se considerato necessario) le evoluzioni, a partire dal Progetto di Piano. Nell'esaminare l'andamento dell'impresa nel periodo della Composizione negoziata, sono ricordate le eventuali attività di monitoraggio realizzate in base alla tempistica individuata e perseguita.

9.2.2.

È opportuno che un paragrafo della relazione sia specificatamente dedicata a illustrare:

- l'ipotesi in cui l'impresa abbia richiesto misure protettive e l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative (artt. 18 e 19 CCII), cui ha fatto seguito il deposito



del parere dell'Esperto corredate dalle informazioni sui ricorsi eventualmente pendenti per l'accertamento dello stato di insolvenza;

- l'ipotesi in cui l'impresa abbia pubblicato nel registro delle imprese la dichiarazione relativa alla sospensione degli obblighi civilistici in punto di ripianamento delle perdite rilevanti e di scioglimento della società per perdite rilevanti o per la perdita del capitale sociale (art. 20 CCII), indicando se e come la situazione sia stata superata grazie alla conclusione del percorso;
- l'ipotesi in cui l'impresa sia stata autorizzata al trasferimento dell'azienda o di suoi rami di azienda (art. 22 CCII);
- l'ipotesi in cui l'impresa sia stata autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, avendo cura di precisare se l'Esperto sia stato chiamato o meno a rilasciare pareri al Tribunale (art. 22 CCII).

9.2.3.

Anche la gestione delle comunicazioni da parte dell'imprenditore *ex art. 21 CCII* relativamente alle operazioni che esulano dalla ordinaria gestione, nonché gli approfondimenti relativi, possono trovare idonea descrizione nella relazione.

9.2.4.

Un paragrafo della relazione è dedicato all'eventuale proposta di accordo transattivo, raggiunto o meno, con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato all'Esperto ai sensi art. 23, comma 2-bis, CCII.

9.2.5.

L'Esperto pone particolare cura nell'esprimere le proprie considerazioni sulla perseguitabilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata, in considerazione della circostanza che la valutazione dell'Esperto in ordine alla concretezza delle prospettive di risanamento rappresenta il presupposto per la continuazione del percorso di composizione negoziata.

A tal fine, possono venire esposti i contenuti del Piano predisposto dall'impresa, indicandone (se considerato necessario) le evoluzioni, a partire dal Progetto di Piano. Nell'esaminare l'andamento dell'impresa rispetto al Piano nel periodo della CNC, l'Esperto descrive le eventuali attività di monitoraggio realizzate in base alla tempistica individuata e perseguita, nonché le azioni adottate dall'impresa in caso di scostamenti. Altrettanto importante rilievo assume l'esistenza e lo stato delle trattative per l'ottenimento di nuove fonti di finanziamento e di nuovi apporti di capitale.

9.2.6.

Un paragrafo della relazione è specificatamente dedicato all'ipotesi in cui l'Esperto esprima parere motivato circa l'idoneità della proposta di contratto *ex art. 23, comma 1, lett. a)* ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, tenendo in considerazione anche la sostenibilità del debito da parte dell'impresa per il periodo di due anni dalla conclusione del contratto. In tale caso, il parere contiene un giudizio prognostico reso nella prospettiva della continuazione



dell'attività e rilasciato sulla base delle valutazioni espresse dagli advisor dell'imprenditore, dei creditori o delle parti interessate e sulla base degli accadimenti nonché degli elementi di cui l'Esperto è venuto a conoscenza nel corso delle trattative.

9.2.7.

Un altro paragrafo della relazione è specificatamente dedicato all'ipotesi in cui sia raggiunto un accordo con i creditori ai sensi del citato articolo 23, comma 1, lett. c), sottoscritto dall'Esperto. L'Esperto riporta i motivi del proprio convincimento e dà conto dell'idoneità dell'accordo al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico finanziario che ha comportato la sua sottoscrizione, anche alla luce della check-list di cui alla Sezione II. La sottoscrizione non costituisce e non è in alcun modo equiparabile alla attestazione del piano di ristrutturazione proposto dall'impresa.

9.2.8.

Un altro paragrafo della relazione è specificatamente dedicato alle ipotesi in cui le parti intendano addivenire alle soluzioni di cui all'art. 23, comma 2, lett. a e lett. b) CCII. In queste evenienze:

- l'esperto dà conto che l'accordo è stato già perfezionato ed attestato da un professionista indipendente;
- diversamente è opportuno che l'esperto, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazione (term sheet) sulla quale è stato manifestato il consenso.

9.2.9.

L'Esperto ha cura di riferire sulle stime eventualmente effettuate circa le alternative prospettabili e in particolare sullo scenario liquidatorio dell'intero attivo aziendale, così da permettere una rappresentazione il più possibile completa dell'evoluzione della situazione nei differenti scenari. Si rinvia sul punto al paragrafo 5.3.5.

9.2.10.

La relazione finale va inserita dall'Esperto nella piattaforma Telematica, comunicata all'imprenditore e trasmessa al Tribunale in caso di misure protettive e cautelari.

9.3. La relazione finale unitaria in caso di composizione negoziata di gruppo

In caso di CNCG, l'Esperto unico di gruppo può predisporre una relazione finale unitaria quando lo svolgimento delle trattative sia stato congiunto e quando, all'esito delle negoziazioni si sia pervenuti alla conclusione di un unico accordo ex art. 23, comma 1, CCII o alla definizione di altre soluzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, CCII.



9.4. La relazione finale in caso di conclusione negativa anticipata della composizione negoziata

9.4.1.

Anche ogni volta in cui concluda anticipatamente il proprio incarico, l'Esperto rilascia una relazione finale.

Nel caso in cui la conclusione sia avvenuta a causa di riscontrata assenza o sopravvenuta insussistenza di concrete prospettive di risanamento, l'Esperto illustra le proprie considerazioni e motivazioni nella relazione finale.

9.4.2.

Se la conclusione negativa delle trattative avviene comunque all'esito delle medesime, l'Esperto spiega i motivi per cui non si è raggiunto un esito positivo della CNC e quindi un accordo con le parti interessate.

In tal caso l'Esperto rendiconta anche ai fini del possibile successivo accesso a un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio:

- se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- sulle motivazioni che hanno portato a non considerare praticabili le soluzioni indicate nell'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e lett. b), CCII.

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2023



10. I pareri nell'ambito del Concordato Semplificato

10.1. Il parere dell'Esperto

10.1.1.

Qualora nella relazione finale abbia dichiarato che, nonostante le trattative si siano svolte nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b) del CCII non sono praticabili, e qualora l'impresa abbia presentato una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente a un piano di liquidazione *ex art. 25-sexies* CCII, l'Esperto redige un ulteriore parere focalizzato sui presumibili risultati della liquidazione²² e sulle garanzie offerte dall'imprenditore presenti nella proposta di concordato semplificato per cessione dei beni. A tali fini, l'Esperto può esprimersi anche in ordine a una stima presentata dallo stesso imprenditore.

Tale parere, unitamente alla relazione finale e ai documenti indicati nell'art. 39 CCII²³, sarà acquisito dal Tribunale quale elemento volto a valutare la ritualità della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni e il relativo piano di liquidazione presentati dall'imprenditore.

10.1.2.

Nella descrizione dell'attivo, l'Esperto specifica se, a sostegno di una parte di esso come previsto nella proposta, risultino acquisite offerte irrevocabili e/o garanzite di acquisto o di affitto dell'azienda, di suoi rami o di singoli beni, ovvero se siano pervenute soltanto semplici manifestazioni di interesse.

10.1.3.

Nella formulazione del proprio parere, l'Esperto, tiene conto della esperienza maturata nel corso della CNC e delle informazioni acquisite sulla situazione aziendale e sull'andamento del mercato di riferimento. Nel rispetto dei limiti del proprio ruolo, l'Esperto può articolare il parere prendendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti profili:

²² Per "presumibili risultati della liquidazione" si deve intendere il presumibile realizzo del patrimonio aziendale secondo la proposta contenuta nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

²³ Si fa riferimento a:

- scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, o l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha una durata inferiore al termine indicato;
- dichiarazioni IRAP e dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi del punto precedente;
- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile;
- stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo dei creditori, indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso, con indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.



- una descrizione sintetica della fase di CNC già svolta;
- la sintesi del piano e della proposta di concordato semplificato, con l'indicazione ove possibile di:
 - a. poste attive come rappresentate dalla società o risultanti dal parere di un professionista indipendente *ex art. 2 CCII*, ai fini della CNC;
 - b. poste passive, come rappresentate dalla società o risultanti dal parere di un professionista indipendente *ex art. 2 CCII*, incluse le eventuali previsioni di accantonamento a fondi per rischi ed oneri il cui accantonamento sia stato indicato dalla società durante la CNC;
 - c. eventuale stralcio del privilegio incapiente *ex art. 84, comma 5, CCII*;
 - d. fabbisogno concordatario;
 - e. descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

In chiusura, l'Esperto formalizza il proprio parere (positivo o negativo).

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2026



11. Le responsabilità dell'Esperto

11.1. La responsabilità civile dell'Esperto

11.1.1.

L'Esperto svolge il proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

11.1.2.

Non esistendo un rapporto contrattuale tra l'Esperto e il debitore, la responsabilità verso quest'ultimo è quella tipica della responsabilità da contatto sociale giuridicamente qualificato.

11.1.3.

L'Esperto è un professionista qualificato. Oltre alle regole previste nell'art. 1176, comma 2, c.c., nei casi di trattative particolarmente gravose, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2236 c.c.

11.1.4.

L'Esperto non può essere considerato responsabile dell'esito negativo della CNC, non potendosi allo stesso addebitare responsabilità per la mancata definizione dell'accordo di CNC.

11.1.5.

Nell'espletamento dell'incarico professionale con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, l'Esperto si attiene ai generali canoni di indipendenza, imparzialità e riservatezza che connotano la sua attività e verifica che, durante le trattative, le parti si comportino secondo buona fede e correttezza.

11.1.6.

L'Esperto è indipendente e deve rispettare l'obbligo di riservatezza dal quale la legge fa discendere il buon esito delle trattative. Egli opera in modo equidistante dalle parti coinvolte nelle trattative e con atteggiamento critico improntato a scetticismo professionale.

11.1.7.

Fatte salve le informazioni pubbliche, l'Esperto pone attenzione al contenuto delle informazioni e dei documenti, affinché non siano rese note informazioni riservate.

11.1.8.

Quando l'Esperto valuta che le informazioni riservate sono utili per il buon esito delle trattative, egli chiede autorizzazione al debitore e/o alle parti interessate. Qualora tali informazioni riguardino soggetti diversi dal debitore e/o dalle parti interessate alle trattative, l'Esperto deve ricevere autorizzazione anche da questi ultimi. In ogni caso, l'Esperto conserva copie delle autorizzazioni ricevute.



11.1.9.

Per dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, l'Esperto conserva presso il proprio studio, anche in formato digitale, la documentazione relativa agli incarichi per cinque anni dalla data della relazione finale. Tra i documenti rilevanti rientrano:

- il test pratico e ogni ulteriore documentazione posta a fondamento circa l'esistenza di concrete possibilità di risanamento della situazione di crisi o di insolvenza;
- l'evidenza documentale degli eventi che hanno indotto l'Esperto a proseguire le trattative o, al contrario, a interromperle per sopravvenuta perdita di concrete prospettive di risanamento;
- le note scritte, anche sotto forma di verbali o, se autorizzati dalle parti, le registrazioni degli incontri con il debitore e con i creditori, nonché di ogni altra sua attività svolta, al fine di dimostrare il puntuale espletamento dei compiti assegnati;
- la documentazione acquisita nel corso della CNC dal debitore, dai suoi consulenti, dall'organo di controllo e dal revisore legale;
- la corrispondenza intrattenuta con il debitore e con i creditori;
- le autorizzazioni rilasciate per la comunicazione alle di parti informazioni non pubbliche.

11.1.10.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c), CCII l'Esperto sottoscrive l'accordo dando atto che il piano di risanamento appaia coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza sulla base dei pareri raccolti dai professionisti indipendenti, ma non esprime valutazioni sulla veridicità dei dati sottostanti al piano di risanamento. Si ricorda che l'Esperto non attesta il piano di ristrutturazione.

11.1.11.

Il giudizio dell'Esperto è circostanziato e motivato e attiene alla coerenza del piano di risanamento rispetto alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, tenendo conto della situazione contabile di partenza, delle *assumptions* e delle informazioni assunte con prudente apprezzamento.

11.1.12.

Nel suo giudizio di coerenza, l'Esperto valuta la situazione contabile di riferimento, i flussi e le operazioni previste a piano, seguendo le istruzioni contenute nel decreto dirigenziale, sez. III, par. 4 e par. 5.

11.1.13.

Nel formulare il giudizio di coerenza, l'Esperto:

- a) verifica la ragionevolezza delle *assumption* utilizzate nel piano;
- b) valuta la sostenibilità finanziaria delle azioni previste;
- c) analizza la compatibilità del piano con la situazione di partenza;
- d) considera l'impatto sui creditori non aderenti.



11.1.14.

La responsabilità dell'Esperto per il giudizio di coerenza è limitata alla ragionevolezza e logicità dell'analisi svolta, non estendendosi alla concreta realizzabilità del piano, la cui valutazione rimane in capo alle parti.

11.2. La responsabilità penale dell'Esperto

11.2.1.

Il CCCII non contiene previsioni relative a ipotesi di reato ascrivibili all'Esperto.

11.2.2.

L'Esperto non è qualificato dal Codice della crisi come pubblico ufficiale. L'Esperto non è qualificabile come incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 358 c.p.

11.2.3.

Stante il principio di tassatività e l'impossibilità di applicare in via analogica o estensiva le leggi penali è esclusa l'applicabilità:

- delle norme concernenti i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio;
- dei reati di cui agli artt. 373 c.p., in ordine alla falsa perizia e degli artt. 342 (falso in attestazioni e relazioni) e 344, comma 3, CII (falso in attestazione dei i componenti dell'organismo di composizione della crisi), previsti rispettivamente per il professionista indipendente chiamato ad attestare un piano o un accordo e per il componente dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

11.2.4.

Stante il richiamo al rispetto del segreto professionale (art. 16, comma 3, CCII), sebbene l'Esperto sia tenuto a iscrivere presso il registro delle imprese il proprio dissenso quando l'atto compiuto dall'imprenditore pregiudichi gli interessi dei creditori (art. 21, comma 4, CCII), egli non è tenuto a un generale obbligo di denuncia qualora riscontri condotte illecite dell'imprenditore.

11.2.5.

L'art. 24, comma 5, CCII stabilisce che i reati di bancarotta semplice (art. 323 CCII) e di bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella concreta prospettiva di risanamento dell'impresa come valutata dall'Esperto sin dalla apertura della CNC (art. 17, comma 5, CCII). La previsione non si applica quando la società abbia posto in essere atti di gestione straordinaria in presenza di parere negativo dell'Esperto e quest'ultimo abbia iscritto il proprio dissenso nel registro imprese (art. 21, comma 4, CCII).



11.2.6.

I reati di bancarotta semplice e fraudolenta non sono contestabili nel caso in cui le operazioni siano state autorizzate dal Tribunale a norma dell'art. 22 CCII.

BOZZA PER CONSULTAZIONE - Aggiornata al 23 gennaio 2026



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma
www.commercialisti.it